

OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D. LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 1 – ID 2541

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it

RETTIFICA

Rettifica n.1:

La tabella di cui la paragrafo 7.3.6 del Capitolato Tecnico, per mero refuso del rinvio alla numerazione dei paragrafi relativi alle modalità di remunerazione, si intende sostituita con la seguente:

Attività	Modalità di remunerazione
- Presidio Medico di Primo Soccorso (WPM)	- Corrispettivo <i>una tantum</i> (7.3.6.2)
- Sportello d’ascolto (WSA)	- Corrispettivo <i>una tantum</i> (7.3.6.4)
- Programma di Screening (WPS)	- Corrispettivo <i>una tantum</i> (7.3.6.6)
- Campagne di sensibilizzazione e informazione	- Corrispettivo <i>una tantum</i> (Importo preventivato) (7.3.6.8)

Rettifica n.2:

L’esempio di cui la paragrafo 7.1.1.4 del Capitolato Tecnico, in coerenza con quanto correttamente indicato al paragrafo 5.5.1, ossia “*In caso il numero complessivo di lavoratori sia superiore a 4500, il valore di n_l resterà comunque fissato pari a 9*”, si intende sostituito con il seguente:

ESEMPIO 2

Amministrazione contraente con le seguenti caratteristiche (Caso 8):

- CODICE ATECO corrispondente alla Classe di Rischio Alto;
- Numero di lavoratori pari a 5215;
- Numero di Sedi pari a 6;
- Dimensione Sedi:
 - Sede n.1 = 7.000 mq
 - Sede n.2 = 9.000 mq
 - Sede n.3 = 11.000 mq
 - Sede n.4 = 11.000 mq
 - Sede n.5 = 15.000 mq
 - Sede n.6 = 20.000 mq

Canone a base d’asta : $CBa_{DVR,Rischio\ Alto} = 25.100 \text{ €/anno}$

Listino vigente a seguito dell’applicazione del ribasso offerto:

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023, per l’affidamento di un Accordo Quadro avente ad oggetto i servizi di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 1 – ID 2541

Chiarimenti

$$CA_{DVR,Rischio\ Alto} = 25.099 \text{ €/anno}$$

$$C_L = 0,49$$

$$C_S = 0,2$$

$$C_D = 0,45$$

In considerazione dei parametri dimensionali dell'Amministrazione Contraente che la collocano nel CASO 8, la formula di calcolo del Canone annuo per il Servizio di Valutazione dei Rischi prevede l'applicazione di tutti e tre i Coefficienti Correttivi pertanto il canone da corrispondere sarà pari a:

$$C_{DVR,Rischio\ Alto} = CA_{DVR,Rischio\ Alto} + CBa_{DVR,Rischio\ Alto} (P_L + P_S + P_D)$$

Dove:

$$P_L = n_L \times C_L = 9 \times 0,49 = 4,41$$

$$P_S = n_S \times C_S = \frac{6}{5} \times 0,2 = 1,2 \times 0,2 = 0,24$$

$$P_D = n_D \times C_L = \frac{(11.0000+11.000+15.000+20.000)-4 \times 10.000}{10.000} \times 0,45 = 1,7 \times 0,45 = 0,765 = 0,76$$

Il canone da corrispondere sarà pari a:

$$C_{DVR,Rischio\ Alto} = 25.099 + 25.100 (4,41 + 0,24 + 0,76) = 160.890 \text{ €/anno}$$

Rettifica n.3:

Al paragrafo n. 7.1.7.4 Supporto al mantenimento del SGSA (SGSAM) del Capitolato Tecnico, il seguente capoverso:

"Il supporto al mantenimento del sistema prevede l'esecuzione da parte del Fornitore di tutte le attività necessarie alla verifica dell'attualità del SGSA. A tal fine il Fornitore effettuerà, ogni sei decorrenti dalla data di consegna dell'ultima versione del documento"

viene così sostituito, in coerenza con quanto correttamente indicato nelle Appendici 3 e 4 al Capitolato Tecnico:

"Il supporto al mantenimento del sistema prevede l'esecuzione da parte del Fornitore di tutte le attività necessarie alla verifica dell'attualità del SGSA. A tal fine il Fornitore effettuerà, ogni 180 giorni, decorrenti dalla data di consegna dell'ultima versione del documento".

Rettifica n.4:

Al paragrafo 14 del Capitolato d'Oneri "Offerta Tecnica" il seguente capoverso:

"- dichiara l'esistenza di contratti continuativi di cooperazione, di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice con soggetti terzi inerenti l'oggetto dell'appalto, ove tali contratti siano in essere al momento della presentazione dell'offerta e il concorrente intenda avvalersene nel presente appalto"

viene così sostituito, in coerenza con quanto correttamente indicato nel paragrafo 22 del Capitolato d'Oneri "Aggiudicazione dell'Accordo Quadro e stipula" e nell'Allegato 7 "Altre dichiarazioni" e con l'art. 119 comma 3 lett. d) del d. lgs. n. 36/2023

"- dichiara l'esistenza di contratti continuativi di cooperazione, di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice con soggetti terzi inerenti l'oggetto dell'appalto, ove tali contratti siano stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della presente procedura e il concorrente intenda avvalersene nel presente appalto".

Rettifica n.5:

La formula di cui al paragrafo 5.5.1 del Capitolato Tecnico relativa alla determinazione del valore n_D :

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento di un Accordo Quadro avente ad oggetto i servizi di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 1 – ID 2541

$$n_D = \frac{SL}{10.000} = \frac{\sum_y \text{superficie sede } y - (y \times 10.000)}{10.000}$$

SL: superficie lorda complessiva, espressa in mq, delle sedi dell'Amministrazione che superano i 10.000 mq;
y: indice identificativo delle sedi dell'Amministrazione la cui superficie lorda supera i 10.000 mq;

per maggiore chiarezza, si intende sostituita con la seguente:

$$n_D = \frac{SL}{10.000} = \frac{\sum_y (\text{superficie sede } y - 10.000)}{10.000}$$

SL: superficie lorda complessiva, espressa in mq, delle sedi dell'Amministrazione che superano i 10.000 mq, al netto di 10.000 mq per ciascuna sede;
y: indice identificativo del numero delle sedi dell'Amministrazione la cui superficie lorda supera i 10.000 mq;

Si conferma quanto correttamente applicato nell'esempio n.2 di cui al paragrafo 7.1.1.4

Rettifica n.6:

La tabella di cui all'Allegato 6_Elenco Prezzi, in coerenza con quanto correttamente indicato al paragrafo 16.3 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA del Capitolato d'Oneri, è sostituita con il seguente:

Codice	Voce	Valore	Unità di misura	Modalità di remunerazione	Voce di Offerta
W	SERVIZI DI WELFARE (cfr. par. 7.3.6.2, par. 7.3.6.4, par. 7.3.6.6, par. 7.3.6.8 Capitolato Tecnico)				
WPM	Presidio Medico di Primo Soccorso	70,00 €	Euro/ora	Listino	L
WSA	Sportello d'ascolto	110,00 €	Euro/seduta	Listino	L
WPSF	Programma di Screening - forfait	3.500,00 €	Euro/programma	Listino	M
WPSL	Programma di Screening	1,80 €	Euro/lavoratore/ programma	Listino	M

Rettifica n.7:

La tabella di cui all'Allegato 6_Elenco Prezzi, in coerenza con quanto correttamente indicato al paragrafo 7.1.5.5. del Capitolato Tecnico – Modalità di remunerazione delle Prove di Evacuazione, è sostituita con il seguente:

Codice	Voce	Valore	Unità di misura	Modalità di remunerazione	Voce di Offerta
EVA	PROVE DI EVACUAZIONE (cfr. par. 7.1.5.5 Capitolato Tecnico)				
EVAF	Prove di evacuazione (fino a 200 Partecipanti)	2.000,00 €	Euro/prova	Listino	E
EVAP	Prove di evacuazione (oltre i 200 Partecipanti)	1,10 €	Euro/partecipante/prova	Listino	E

Rettifica n.8:

La formula di cui al paragrafo 7.1.4.4 del Capitolato Tecnico relativa alla determinazione del Canone di Aggiornamento del DUVRI:

$$C_{DUVRIAG} = CA_{DUVRIAG} + CBa_{DUVRIAG} \times q_S \times [C_S \times (1 - k_S)]$$

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento di un Accordo Quadro avente ad oggetto i servizi di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 1 – ID 2541

In coerenza con quanto riportato nello stesso paragrafo secondo cui *“Il relativo canone, secondo quanto indicato nell’Allegato 6 – Elenco Prezzi, al netto del ribasso offerto, in relazione alla specificità del servizio, andrà incrementato in funzione:*

- *del numero di Sedi dell’Amministrazione Contraente;*
- *del numero di imprese esterne che lavorano presso l’Amministrazione Contraente dando origine ad interferenze con il contratto in oggetto”*

si intende sostituita con la seguente:

$$C_{DUVRIAG} = f.c. \times \{CA_{DUVRIAG} + CBa_{DUVRIAG} \times q_S \times [C_S \times (1 - k_S)]\}$$

dove:

- $C_{DUVRIAG}$: Corrispettivo relativo all’aggiornamento del DUVRI;
- $f.c.$: Fattore correttivo funzione del numero di imprese esterne;
 - da 1 a 3 imprese f.c. = 1,00
 - da 4 a 6 imprese f.c. = 1,20
 - per più di 6 imprese f.c. = 1,50
- $CA_{DUVRIAG}$: **Canone di Adesione** relativo all’aggiornamento del DUVRI, risultante dall’applicazione del ribasso al Prezzo posto a base d’asta;
- CBa_{DUVRI} : **Canone a Base d’asta** relativo al relativo alla redazione del DUVRI;
- q_S = Numero di Sedi dell’Amministrazione Contraente;
- C_S = Coefficiente Sedi pari a 0,20 a base d’asta;
- k_S = ribasso relativo al coefficiente Sedi

Rettifica n.9:

Al paragrafo n. 5.3 “Inizio erogazione dei servizi” del Capitolato Tecnico, il seguente capoverso:

“i rimanenti servizi operativi a canone dell’Ordine Principale dovranno iniziare entro e non oltre il 18° (dodicesimo) mese successivo alla firma del Verbale di Inizio Attività”

viene così sostituito,

“i rimanenti servizi operativi a canone dell’Ordine Principale dovranno iniziare entro e non oltre il 18° (diciottesimo) mese successivo alla firma del Verbale di Inizio Attività”

Rettifica n.10:

Al paragrafo 7.3.3 “Nomina medico autorizzato” del Capitolato Tecnico, il seguente capoverso:

“Il Datore di lavoro che esercita attività con l’impiego di radiazioni ionizzanti dovrà attivare una specifica sorveglianza medica dei lavoratori, che deve essere svolta, per i lavoratori maggiormente esposti al rischio da radiazioni ionizzanti (Categoria A), dal Medico Autorizzato.”

per allineamento alla normativa vigente, viene così sostituito,

“Il Datore di lavoro che esercita attività con l’impiego di radiazioni ionizzanti dovrà attivare una specifica sorveglianza medica dei lavoratori, che deve essere svolta, per i lavoratori esposti al rischio da radiazioni ionizzanti, dal Medico Autorizzato.”

CHIARIMENTI

1. Domanda

Si richiede se i CV dei Gestori del servizio, degli RSPP, dei Medici e degli Psicologi devono essere presentati in fase di offerta, in fase di “Bis verifica Tecnica” o in fase di PDA.

Risposta

I curricula dei Gestori del servizio, degli RSPP, dei Medici e degli Psicologi rientrano tra la Documentazione allegata obbligatoria al PDA – Sezione 6, da presentare all’Amministrazione come indicato al paragrafo 5.6.3. del Capitolato Tecnico.

2. Domanda

In caso di partecipazione in RTI, nel “Capitolato d’oneri” all’art. 4 si afferma che *“le quote di partecipazione al RTI, dichiarate in sede di offerta dovranno essere rispettate con riferimento all’importo dell’Accordo Quadro”*. Nella “Domanda di partecipazione” si chiede di dichiarare le parti / percentuali del servizio che saranno eseguite dagli operatori economici, secondo lo schema di cui alla tabella “Servizio – Parte / percentuale – Operatore esecutore”. Si chiede di chiarire meglio cosa occorre dichiarare.

Risposta

L’RTI nella domanda di partecipazione indica le quote percentuali e/o le parti dei servizi oggetto dell’Accordo Quadro che ciascun componente del Raggruppamento intende eseguire; le quote e/o le parti dei servizi dichiarate in fase di offerta dovranno essere rispettate, in caso di aggiudicazione, nell’esecuzione complessiva dei servizi oggetto dell’Accordo Quadro medesimo.

Resta fermo quanto previsto al paragrafo 4 del Capitolato d’Oneri – SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.

3. Domanda

In caso di partecipazione in RTI, nella “Domanda di partecipazione” si devono dichiarare le parti / percentuali del servizio che saranno eseguite dagli operatori economici, secondo lo schema di cui alla tabella “Servizio – Parte / percentuale – Operatore esecutore”.

In base a quanto previsto nel Capitolato Tecnico, i servizi presentano una bipartizione tra Servizi Operativi (che prevedono una remunerazione) e Servizi Gestionali e di Coordinamento (il cui costo si intende compreso nel costo dei servizi operativi). Pertanto:

- a) È corretto indicare i Servizi Operativi come un’unica voce, nell’ipotesi in cui tutti gli operatori esecutori svolgano la totalità dei Servizi Operativi?
- b) Nella dichiarazione relativa alle parti/percentuali del servizio che saranno eseguite dagli operatori economici, va data evidenza tanto dei Servizi Operativi, quanto dei Servizi Gestionali e di Coordinamento?
- c) In caso affermativo, i Servizi Gestionali e di Coordinamento possono essere raggruppati in un’unica voce?

Risposta

Con riferimento al quesito a), si conferma. In tal caso il concorrente dovrà indicare la quota percentuale di ogni impresa; A titolo esemplificativo, tutti i servizi operativi Impresa A 60%, Impresa B 40%; questo vuol dire che l’Impresa A eseguirà il 60% di ogni servizio operativo.

Se invece ogni singola impresa vuole eseguire ogni singolo servizio operativo in misura diversa dovrà indicare la relativa misura percentuale.

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023, per l’affidamento di un Accordo Quadro avente ad oggetto i servizi di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 1 – ID 2541

Con riferimento al quesito b), si specifica che i singoli Servizi Gestionali e di Coordinamento sono accessori e strumentali alla corretta esecuzione dei Servizi Operativi e possono essere eseguiti da tutte le imprese che eseguono questi ultimi; ove non fossero puntualmente indicati nella domanda di partecipazione si intendono comunque ripartiti tra le imprese che fanno parte del RTI.

È comunque facoltà del RTI prevedere che tali servizi siano resi solo da un'impresa o solo da alcune imprese del Raggruppamento; allo stesso modo è possibile che i singoli servizi siano ripartiti in misura diversa tra le imprese. In tali casi, il concorrente dovrà chiarire quali imprese eseguiranno i singoli Servizi Gestionali e di Coordinamento.

Con riferimento al quesito c), si veda quanto sopra precisato.

3.1 Domanda

In caso di risposta affermativa alle tre domande di cui al precedente quesito, ipotizzando un RTI costituito dalla mandataria X (che svolge la totalità dei servizi), una mandante Y (che svolge la totalità dei servizi) ed un'altra mandante Z (che svolge esclusivamente il servizio di Segreteria Organizzativa), è corretto impostare la dichiarazione come da seguente esempio?

SERVIZIO	%	OE
SERVIZI DI CUI AL CAPITOLATO TECNICO	80, ad esclusione del servizio di segreteria organizzativa	X
	15, ad esclusione del servizio di segreteria organizzativa	Y
	5, limitatamente al servizio di segreteria organizzativa	Z

Oppure, è preferibile impostarla come da seguente esempio?

SERVIZIO	%	OE
SERVIZI OPERATIVI	80	X
	20	Y
	0	Z
SERVIZI GESTIONALI E DI COORDINAMENTO	75, ad esclusione del servizio di segreteria organizzativa	X
	20, ad esclusione del servizio di segreteria organizzativa	Y
	5, limitatamente al servizio di segreteria organizzativa	Z

Risposta

Premesso che il quesito non è del tutto chiaro, si fa presente che la ripartizione delle attività è frutto di una scelta del RTI concorrente è quindi possibile che una mandante svolga solo attività gestionali e di coordinamento o solo una di tali attività. Alla luce di quanto rappresentato nel quesito il secondo esempio sembrerebbe più coerente con le intenzioni della società (anche senza indicazione della misura percentuale nella quale i Servizi Gestionali e di Coordinamento saranno erogati).

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 68 del d. lgs. n. 36/2023, "La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti" (comma 7) e "L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante" (comma 9).

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento di un Accordo Quadro avente ad oggetto i servizi di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 1 – ID 2541

Chiarimenti

3.2 Domanda

In caso di risposta negativa alla prima ed alla terza domanda di cui al quesito n. 2, ipotizzando un RTI costituito dalla mandataria X (che svolge la totalità dei servizi), una mandante Y (che svolge la totalità dei servizi) ed un'altra mandante Z (che svolge esclusivamente il servizio di Segreteria Organizzativa), è corretto impostare la dichiarazione come da seguente esempio?

SERVIZIO		%		O.E.
		0		X
Segreteria Organizzativa		0		Y
		100		Z
		80		X
Sistema informativo		20		Y
		0		Z
		80		X
Assistenza nelle relazioni		20		Y
		0		Z
		80		X
Coordinamento centrale		20		Y
		0		Z
		80		X
Gestione del Sistema Premiante Inail		20		Y
		0		Z
		80		X
Servizi Tecnici		20		Y
		0		Z
		80		X
Servizi di Formazione		20		Y
		0		Z
		80		X
Servizi di Sorveglianza Sanitaria		20		Y
		0		Z

Risposta

Fermo quanto precisato nelle risposte ai quesiti 3 e 3.1, è facoltà del concorrente presentare nella domanda di partecipazione una ripartizione delle attività come riportato nell'esempio.

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento di un Accordo Quadro avente ad oggetto i servizi di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 1 – ID 2541

Chiarimenti

3.3 Domanda

In caso di risposta negativa alla seconda domanda di cui al quesito n. 2, ipotizzando un RTI, costituito dalla mandataria X (che svolge la totalità dei servizi), una mandante Y (che svolge la totalità dei servizi) ed un'altra mandante Z (che svolge esclusivamente il servizio di Segreteria Organizzativa), come è corretto rappresentare la parte / percentuale dei servizi svolti dall'operatore Z?

Risposta

Si vedano le risposte ai chiarimenti 3, 3.1 e 3.2.

4. Domanda

In relazione al paragrafo 16.4 del Capitolato d'Oneri, si chiede conferma del seguente metodo di calcolo. Ipotizzando un ribasso del 8% sulla voce CL, del 9% sulla voce CS e del 10% sulla voce CD della macrovoce J4, moltiplicando il ribasso offerto per il peso della singola voce, il ribasso dell'offerta relativo alla macrovoce J4 è pari a 8,80% (4,05+1,71+3,04). Conseguentemente, il coefficiente relativo alla macrovoce J4 è pari a 0,1682. Pertanto, i punti assegnati alla macrovoce J4 saranno 1,0093.

Risposta

Si conferma la correttezza del procedimento di calcolo illustrato; tuttavia si precisa che:

- come riportato al paragrafo 16.4 del Capitolato d'Oneri - Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica: *"Il Ribasso dell'offerta del concorrente i-esimo, relativo alla j-esima macrovoce, determinato come somma dei ribassi offerti per le singole voci di offerta (k) relative alla macrovoce, moltiplicati per i rispettivi pesi di cui alla precedente tabella; espresso in formato decimale sarà arrotondato alla sesta cifra decimale."*
- come riportato al paragrafo 16.5 del Capitolato d'Oneri - Metodo per il calcolo dei punteggi: *"il punteggio relativo a ciascuna macro-voce economica j-esima, dato dal prodotto del coefficiente attribuito per il rispettivo Punteggio max, sarà arrotondato alla quarta cifra decimale, mentre sul valore del coefficiente non verrà effettuato alcun arrotondamento"*

Pertanto nell'esempio rappresentato il valore del ribasso dell'offerta relativo alla macrovoce J4 arrotondato alla sesta cifra decimale è pari a 0,087974 (8,7974%), il valore del coefficiente non soggetto ad alcun arrotondamento è pari a 0,168208575324 e il valore del punteggio arrotondato alla quarta cifra decimale è pari a 1,0093.

5. Domanda

Nel paragrafo 6.4 del Capitolato d'oneri (pag. 16), si prevede che *"in caso di partecipazione a più Lotti ... in caso di RTI e Consorzi ordinari, che non mutino la loro composizione, ogni membro del RTI e del Consorzio dovrà produrre un solo DGUE e una sola Domanda di partecipazione"*. Al successivo paragrafo 13.1 del Capitolato d'oneri (pagina 27) si prevede che *"la domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ... nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila"*. Si chiede di confermare che in caso di partecipazione a più lotti di un RTI costituito sia sufficiente una sola domanda di partecipazione sottoscritta dalla mandataria e tanti DGUE sottoscritti dalle singole mandanti.

Risposta

Non si Conferma.

La domanda di partecipazione, nel caso di RTI costituito che non muti la composizione nei diversi lotti in cui partecipa, dovrà essere sottoscritta dalla mandataria, fermo restando che ogni mandante dovrà sottoscrivere e produrre a sistema un DGUE e una domanda di partecipazione, rendendo le dichiarazioni ivi contenute che interessano la singola impresa.

6. Domanda

Si chiede di chiarire se nel numero delle pagine (25) della Relazione Tecnica sia computata la “Presentazione e descrizione offerente”.

Risposta

Si specifica che nel numero delle pagine della Relazione Tecnica sarà computata la Presentazione e descrizione offerente, non saranno computate nel numero delle pagine stabilito l'indice e l'eventuale copertina della Relazione Tecnica.

7. Domanda

Il criterio n. 1.4 di valutazione dell'offerta tecnica fa riferimento alla certificazione UNI/PdR 125:2022. Conformemente a quanto previsto nel codice degli appalti, la Stazione Appaltante accetta anche altri mezzi di prova relativi all'impiego di misure equivalenti. A questo proposito, si chiede se la certificazione SA8000 o il “rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile” di cui all'art. 46 del D. Lgs. 198/2006 inviato alla Consigliera o al Consigliere nazionale di parità possono essere considerate misure equivalenti alla certificazione UNI/PdR 125:2022.

Risposta

Non si conferma, la certificazione SA8000 o il “rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile” di cui all'art. 46 del D. Lgs. 198/2006 inviato alla Consigliera o al Consigliere nazionale di parità non possono essere considerate misure equivalenti alla certificazione UNI PdR 125:2022.

8. Domanda

In relazione ai valori riportati nella Tabella 4 a pag. 11 del Capitolato d'Oneri (Valore globale stimato dell'appalto) nella colonna relativa a “Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento” è riportato un valore pari al 25% e non al 20% dell'Importo totale a base di gara:

- a) Si tratta di un errore di trascrizione nell'intestazione della colonna oppure qual è il valore corretto?
- b) Considerando, inoltre, questo aumento come un “quinto d'obbligo”, non sarebbe più corretto calcolarne il valore massimo sull'importo somma dell'importo totale a base di gara e l'importo delle ulteriori opzioni (25% per ultimo ordine)?

Risposta

Con riferimento al quesito a) si conferma la correttezza sia dell'intestazione della colonna “Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento” e del valore ivi indicato che corrisponde al 20% dell'importo totale a base di gara incrementato dell'opzione del 25% per l'ultimo ordine (Importo delle ulteriori opzioni).

Con riferimento al quesito b) si faccia riferimento alla risposta al quesito a).

9. Domanda

Al punto II.1.6. del Bando è previsto che “le offerte vanno presentate per tutti i lotti”. Dalla restante documentazione di gara emerge che è possibile presentare offerte anche solo in relazione ad alcuni lotti. Confermate che è possibile presentare offerte solo per alcuni lotti?

Risposta

Si conferma.

10. Domanda

Al paragrafo 13.5 del Capitolato d'oneri, si prevede che i raggruppamenti temporanei già costituiti devono inserire una “dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento di un Accordo Quadro avente ad oggetto i servizi di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 1 – ID 2541

singoli operatori economici riuniti con l'impegno di questi a realizzarli". Nella documentazione di gara, non si rinviene il format di tale dichiarazione. Confermate che è sufficiente, allo scopo di adempiere a tale richiesta, compilare il punto 1 della domanda di partecipazione ed allegare l'atto costitutivo di RTI da cui risulti la ripartizione dei servizi tra i vari operatori economici?

Risposta

Si conferma.

11. Domanda

Nel caso in cui l'offerta sia inviata da un RTI costituito, è necessario che ogni membro del RTI sia inserito tra i compilatori nell'apposita sezione del portale o è sufficiente che la mandataria sia l'unico compilatore?

Risposta

Si conferma che è necessario che ogni membro del RTI sia inserito tra i compilatori nell'apposita sezione del portale.

12. Domanda

Nella documentazione di gara sono stati inseriti due allegati allegato 13 e allegato 14. A cosa fanno riferimento? MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A RETTIFICARE L'OFFERTA e RETTIFICA DELL'OFFERTA TECNICA <E/O ECONOMICA> la gara è aperta a tutti gli operatori?

Risposta

Come indicato al Capitolato d'Oneri al paragrafo 11.1, stante quanto previsto dall'art. 101 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, il concorrente può effettuare, tramite il Sistema, la rettifica di un errore materiale contenuto nell'Offerta tecnica o nell'Offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. L'Allegato n. 13 - "Manifestazione di interesse - rettifica ex art. 101 co. 4" e l'Allegato n.14 "Rettifica dell'offerta" rappresentano la documentazione da utilizzare a tal fine, secondo le modalità riportate nel paragrafo sopraindicato.

Si specifica inoltre che come indicato al punto II.1.1) del Bando di gara, l'Accordo Quadro è una Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023.

13. Domanda

A pagina 35 del paragrafo 15 – Offerta economica del Capitolato d'oneri, sono previsti alcuni vincoli in ordine alle modalità di formulazione di ribassi interdipendenti: $R_{A1} > (R_{A2} - 40) / 0,6$; $R_{B1} > (R_{B2} - 40) / 0,6$; $R_{F1} > (R_{F2} - 20) / 0,8$; $R_{H1} > (R_{H2} - 20) / 0,8$. Si chiede un chiarimento sul funzionamento e sulle eventuali conseguenze di tali formule. Inserendo, per esempio, un ribasso inferiore al 40% (per R_{A2} e R_{B2}) e inferiore al 20% (per R_{F2} e R_{H2}), la formula di controllo restituisce un valore negativo. Tale eventualità è ininfluenza ai fini della valutazione delle offerte economiche o va interpretata come un obbligo di inserire un ribasso che restituisca un valore positivo e, pertanto, superiore rispettivamente al 40% o al 20%?

Risposta

L'eventualità che il termine destro delle disuguaglianze sopra riportate assuma un valore negativo è ininfluenza ai fini della valutazione delle offerte economiche. Come illustrato nel paragrafo 15 citato, i vincoli in questione hanno la sola funzione di garantire che, per ciascuna voce di prezzo, il prezzo unitario per la fascia di rischio più basso risulti inferiore al corrispondente prezzo per la fascia di rischio più alto.

14. Domanda

Ai fini della partecipazione alla gara è previsto che gli operatori economici devono possedere l'iscrizione nel Registro delle Imprese per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Tra le attività oggetto della

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento di un Accordo Quadro avente ad oggetto i servizi di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 1 – ID 2541

presente gara, accanto ai servizi operativi, sono previsti alcuni servizi gestionali e di coordinamento. Alcuni di questi servizi possono essere proficuamente erogati da operatori estranei al mercato prevenzionistico: si pensi ad una società di gestione dei call center (con riferimento al servizio di Segreteria Organizzativa) o a uno studio legale (con riferimento al servizio di Assistenza nelle relazioni) o a una società di consulenza commerciale (con riferimento al servizio di Gestione del Sistema Premiante Inail) o ad una società informatica (con riferimento al servizio di Sistema Informativo).

Potete confermare che tali soggetti, svolgendo attività pertinenti all'oggetto della gara e risultando tali attività nel certificato camerale, sono legittimati alla partecipazione in RTI con operatori del mercato prevenzionistico? In caso di conferma, esistono dei limiti nella quantificazione della quota di partecipazione al RTI di tali soggetti che svolgono attività non remunerate attraverso articoli a listino, ma i cui costi si intendono compresi nel costo dei servizi attivati?

Risposta

Si conferma che i Servizi Gestionali e di Coordinamento possano essere svolti da soggetti che non sono iscritti in Camera di commercio per i servizi operativi; in tal caso i requisiti di idoneità professionale di cui al par. 6.1 verranno valutati in ragione del tipo di servizio svolto. Si ricorda che trova applicazione quanto previsto dall'art. 68, commi 7 e 9, del D. Lgs. n. 36/2023 e che tali attività possono essere svolte anche, ove ne ricorrano i presupposti, attraverso gli istituti previsti dall'art. 119 del D. Lgs n. 36/2023.

Premesso che la quantificazione della quota di partecipazione al RTI è una scelta rimessa al concorrente, si vedano le risposte ai quesiti n. 3, 3.1., 3.2.

15. Domanda

Al par. 5.5.1 Attività a canone del Capitolato Tecnico, viene specificato come determinare il canone per le varie tipologie di servizio.

In particolare si indica come il valore del Canone è determinato come Canone di Adesione + Canone Incrementale.

A pag. 14 viene riportato come il Canone Incrementale, sia determinato in funzione di

- Numero complessivo di Lavoratori dell'Amministrazione oggetto dello specifico Servizio;
- Numero di Sedi dell'Amministrazione oggetto dello specifico Servizio;
- Dimensione delle singole Sedi (Superficie Lorda) dell'Amministrazione oggetto dello specifico Servizio;

attraverso i fattori P_L , P_S , P_D , per i quali sono indicate le modalità di quantificazione.

In particolare relativamente alla determinazione del Fattore ponderale relativo alla dimensione delle singole sedi P_D , è indicato che se la dimensioni delle sedi > 10.000 $P_D = n_D \times (C_D \times 1 - (1-k_D))$.

Ove n_D = Superficie lorda delle sedi che superano i 10.000 mq/10.000.

È corretto quindi che per ogni singolo ente che abbia una pluralità di sedi con superficie totale lorda > 10.000 mq va computato il valore di n_D e considerarne il valore nel calcolo del Canone incrementale?

A maggior conferma si chiede se sia coretto che nel caso di un Ente con 10 sedi per complessivi 185.000 mq, ed in particolare

- sede 1: 5.000,00
- sede 2: 8.000,00
- sede 3: 11.000,00
- sede 4: 14.000,00
- sede 5: 17.000,00
- sede 6: 20.000,00
- sede 7: 23.000,00
- sede 8: 26.000,00
- sede 9: 29.000,00

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento di un Accordo Quadro avente ad oggetto i servizi di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 1 – ID 2541

- sede 10: 32.000,00

il valore di $n_D = (185.000-10.000)/10.000 = 17,5$

Risposta

Si veda Rettifica n.5.

Come indicato al paragrafo 5.5.1. del Capitolato Tecnico, concorrono alla quantificazione del Canone Incrementale e al calcolo di n_D soltanto il numero di sedi la cui superficie lorda sia superiore a 10.000 mq identificate nella formula in Capitolato con indice N.

Pertanto con riferimento all'esempio contenuto nel quesito, il valore corretto di n_D sarà così determinato:

$n_D = [(11.000,00 + 14.000,00 + 17.000,00 + 20.000,00 + 23.000,00 + 26.000,00 + 29.000,00 + 32.000,00) - 8 \times 10.000] / 10.000 = 92.000 / 10.000 = 9,2.$

16. Domanda

Al par. 7.3.6 Servizi di welfare del Capitolato tecnico, sono riepilogate le modalità di remunerazione delle singole attività previste per il servizio. In particolare la tabella riportata indica per ogni tipologia di attività le modalità di remunerazione. In realtà nel proseguo dei paragrafi i sotto paragrafi indicati nella suddetta tabella sono mancanti; mentre vengono trattate rispettivamente:

- Modalità di remunerazione per l'attività di Presidio medico di Primo Soccorso al par. 7.3.6.2
- Modalità di remunerazione per l'attività di Sportello d'ascolto al par. 7.3.6.4
- Modalità di remunerazione per il servizio Programma di Screening al par. 7.3.6.6
- Modalità di remunerazione per il Servizio Campagne di sensibilizzazione e informazione al par. 7.3.6.8

Relativamente alle campagne di indagine, non essendo indicato quali voci di prezzo possono essere utilizzate per la formalizzazione del preventivo, è corretto che possano essere utilizzate le voci a misura previste nel listino per le varie figure professionali (a titolo esemplificativo CTRSP, SSSR, SSJR, CMC)?

Risposta

Con riferimento alla mancanza dei sottoparagrafi relativi alle modalità di remunerazione dei Servizi Welfare vedasi la Rettifica n.1.

Relativamente alla remunerazione del Servizio Campagne di sensibilizzazione e informazione, *"il Fornitore ricevette le indicazioni relative all'oggetto e ai contenuti della campagna dovrà procedere alla progettazione della stessa sottoponendo all'Amministrazione il relativo preventivo"*, che potrà essere determinato anche utilizzando le voci previste a listino qualora riconducibili alle attività oggetto della campagna.

17. Domanda

In riferimento al Capitolato tecnico, Par. 5.5.1 Attività a canone pag. 15, in cui viene esplicitato che il fattore ponderale relativo al numero dei lavoratori superiore a 4500 è 9 (nove), lo stesso non risulta coerente con l'esempio 2 riportato nel par 7.1.1.4 a pag.44 del Capitolato Tecnico, nel quale il calcolo applicato è il calcolo del fattore ponderale rispetto al numero di lavoratori minore e/o uguale a 500 $P_L = n_L \times C_L = 5215/500 \times 0,49 = 10,43 \times 0,49 = 5,1107 = 5.$

Si richiede conferma che la regola da applicare sia quella riportata al Par. 5.5.1 Attività di canone pag. 14 e, quindi, nel caso di un numero complessivo di lavoratori superiore a 4500 il valore n_L resterà comunque fissato a 9.

Risposta

Si conferma, si veda Rettifica n. 2.

Si specifica inoltre che il fattore ponderale P_L va applicato in caso di numero di lavoratori sia maggiore di 500.

18. Domanda

In riferimento all'esempio 2 riportato nel capitolato tecnico a pag. 43 relativo al par. 7.1.4, si chiede conferma che i codici

$$C_L = 0,49$$

$$C_L = 0,2$$

$$C_L = 0,45$$

debbano intendersi come:

$$C_L = 0,49$$

$$C_S = 0,2$$

$$C_D = 0,45$$

Inoltre, in riferimento al Par. 7.1.7.4 Supporto al mantenimento del SGSA (SGSAM) del Capitolato Tecnico pag. 66, si chiede cortesemente di chiarire la seguente frase: "ogni sei decorrenti dalla data di consegna dell'ultima versione del documento". Ossia, quasi sia la periodicità prevista.

Risposta

Relativamente al primo quesito si conferma e si veda Rettifica n.2.

Relativamente al secondo quesito si veda Rettifica n.3.

19. Domanda

In riferimento al Capitolato tecnico par. 7.3.6. 8 "Modalità di remunerazione per il servizio campagne di sensibilizzazione e informazione" Pag. 99, a quale voce dell'Elenco prezzi si deve fare riferimento?

Risposta

Vedasi risposta al chiarimento n. 16.

20. Domanda

Nell'allegato n. 5 - Relazione Tecnica, si prevede che la Relazione Tecnica dovrà essere contenuta entro le 25 pagine in formato A4, ciascuna di massimo 40 righe, con un'interlinea pari a 1.5, layout di pagina (margini; superiore, inferiore, destro e sinistro = 2 cm). A tal proposito, si chiede se nel computo delle 40 righe vadano conteggiate anche eventuali note a piè di pagina. Inoltre, le note a piè di pagina devono rispettare la previsione secondo cui il font non deve essere inferiore al carattere 10?

Risposta

Si conferma che anche le note a piè di pagina concorrono al conteggio del numero di righe massimo indicato e che le stesse dovranno rispettare la previsione secondo cui il font non deve essere inferiore al carattere 10.

21. Domanda

Al paragrafo 9 del Capitolato d'Oneri si prevede che la garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, su un conto corrente bancario. Si chiedono indicazioni sul soggetto tenuto all'effettuazione del bonifico in caso di RTI costituito e di RTI costituendo.

Risposta

In caso di RTI costituito il bonifico dovrà essere eseguito dalla mandataria mentre in caso di RTI costituendo il bonifico potrà essere eseguito dalla mandataria o dalle mandanti.

In entrambi i casi il bonifico dovrà essere riferito a tutte le imprese partecipanti al Raggruppamento, che devono essere indicate nella causale del pagamento. Il concorrente inserirà quindi a Sistema il documento che attesta l'avvenuto

pagamento da cui si evinca inequivocabilmente che la cauzione è riferita a tutte le imprese partecipanti al Raggruppamento.

22. Domanda

In base a quanto citato dal capitolato tecnico:

- 7.1.2.1 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): Il Fornitore si impegnerà a fornire alla Amministrazione, per l'incarico di RSPP, i curricula di tre professionisti, da allegare al PDA;

- 7.1.2.2 Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP): Il Fornitore si impegnerà a fornire all'Amministrazione per l'incarico di ASPP i curricula di tre professionisti, da allegare al PDA;

- 7.3.1.1 Nomina Medico Competente: Il Fornitore si impegnerà a fornire alla Amministrazione, per l'incarico di Medico Competente, i curricula di tre professionisti, da allegare al PDA.

Si chiedono quindi chiarimenti sul numero 3 e se i 3 nominativi devono essere presentati in fase di gara o dopo l'aggiudicazione.

Risposta

Premesso che il quesito non è chiaro, si specifica che il Fornitore, per le figure sopra indicate, dovrà presentare a ciascuna Amministrazione, successivamente all'aggiudicazione e alla stipula e attivazione dell'Accordo Quadro, contestualmente alla presentazione del PDA come indicato al paragrafo 5.6.3. alla sezione 6, i curricula di tre professionisti tra i quali il Datore di Lavoro dovrà individuare le figure da designare.

Come specificato nel Capitolato Tecnico, *"qualora il Datore di Lavoro, a seguito dell'analisi dei profili professionali dei candidati proposti dal Fornitore e di un eventuale colloquio, non rilevi le condizioni per procedere alla designazione, sarà onere del Fornitore provvedere ad una ulteriore preselezione."*

23. Domanda

Con riferimento ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica, si chiede di confermare che, qualora il processo per l'ottenimento di una delle certificazioni richieste si sia concluso con esito positivo entro il termine di presentazione delle offerte e l'ente certificatore non abbia, entro tale termine, ancora rilasciato il certificato originale della medesima certificazione, per comprovare il requisito sia possibile allegare alla documentazione da produrre in sede di offerta, nelle more della ricezione del certificato materiale, una attestazione rilasciata dall'Ente stesso, con il quale lo stesso attesti che la procedura per l'ottenimento della certificazione si è conclusa con esito positivo in data antecedente a quella di presentazione delle offerte.

Risposta

Non si conferma.

24. Domanda

Con riferimento alla richiesta di comunicazione via PEC con le Amministrazioni, si chiede di confermare che nel caso di accordo tra le parti, qualora l'Amministrazione preferisca interloquire con il fornitore via posta elettronica ordinaria per scambi informativi e condivisioni documentali (sia documentazione preliminare all'ordinativo sia successiva), lo stesso sia consentito.

Risposta

Si rinvia a quanto disposto nel Capitolato Tecnico, con particolare riferimento alle prescrizioni relative alle comunicazioni a mezzo PEC che sono rilevanti ai fini delle Verifiche Ispettive e della conseguente eventuale applicazione delle Penali.

25. Domanda

Si chiede di confermare che l'attività di digitalizzazione delle cartelle sanitarie debba essere remunerata mediante l'importo a consumo, e che detta attività si limiti alle cartelle sanitarie relative ai soli lavoratori presenti nella PA al momento dell'avvio del servizio.

Risposta

Non si conferma.

Il Fornitore, qualora abbia dichiarato in Offerta Tecnica l'impegno alla digitalizzazione delle cartelle sanitarie pregresse, dovrà, su richiesta dell'Amministrazione, avviare e completare l'attività nell'arco della durata dei singoli contratti, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione.

Si specifica che l'attività sarà relativa ai soli lavoratori presenti nell'Amministrazione al momento dell'avvio del servizio.

26. Domanda

Si chiede di confermare che l'importo a consumo è un budget che l'amministrazione accantona per eventuali futuri servizi a consumo che al momento dell'ordine non è possibile prevedere.

Si chiede, inoltre, di confermare che una volta esaurito tale budget, l'Amministrazione possa procedere con ulteriori atti modificativi, fino a completamento del lotto di riferimento.

Risposta

Si conferma.

Si specifica che esaurito tale budget, l'Amministrazione può procedere con ulteriori atti modificativi volti ad incrementare l'importo a consumo, nel limite della percentuale massima del 10% rispetto all'importo complessivo di tutte le prestazioni ordinate (canoni + corrispettivi per attività *una tantum* richiesti nell'Ordine Principale), fino a completamento della quota prevista per singolo Fornitore del lotto di riferimento.

Resta fermo quanto indicato al paragrafo 5.6.6 e 5.6.7.

27. Domanda

Si chiede di confermare che in caso di aggiudicazione, come disposto al par. 5.6.3 Piano Dettagliato delle Attività (PDA) del Capitolato Tecnico, Sezione 6: Documentazione Allegata Obbligatoria, l'offerta tecnica e le certificazioni di cui si dispone debbano essere allegate ai PDA e condivisi con le amministrazioni che hanno effettuato Richiesta Preliminare di Fornitura. Si chiede in particolare di confermare che debba essere allegata l'offerta tecnica secretata.

Si chiede inoltre di confermare che il fornitore non sia obbligato a completare l'iter per l'invio del PDA, qualora l'Amministrazione non dimostri interesse rispetto al proseguimento dell'acquisto tramite Accordo Quadro, inviando comunicazione scritta a seguito del verbale di audit.

Risposta

Non si conferma.

Con riferimento all'offerta tecnica il quesito non risulta chiaro posto che nella fase di esecuzione dell'Accordo Quadro preliminare e propedeutica all'emissione dell'Ordinativo da parte dell'Amministrazione contraente non si ravvedono esigenze di tutela della segretezza delle offerte. Al contrario, l'Amministrazione stessa deve poterle conoscere integralmente. Ciò posto, ai sensi del paragrafo 5.6.3 del Capitolato tecnico: *"Il Piano sarà articolato in sezioni che devono riportare, in maniera chiara e dettagliata, le tipologie di informazioni di seguito indicate."* Nella sezione 6 del Piano Dettagliato delle Attività è indicata la documentazione obbligatoria da allegare al PDA e, tra questa, anche l'Offerta Tecnica.

Si specifica inoltre che la presentazione del Piano Dettagliato delle Attività è da ritenersi obbligatoria, salvo nel caso in cui come previsto al paragrafo 5.6.3., una prima quantificazione economica dei servizi, richiesti dall'Amministrazione

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento di un Accordo Quadro avente ad oggetto i servizi di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 1 – ID 2541

tramite Richiesta Preliminare e valutati dal Fornitore, superi il valore della quota a disposizione del Fornitore (eventualmente incrementata fino a una soglia massima del 25%).

28. Domanda

Con riferimento alle prove di evacuazione, par.7.1.5.4 del Capitolato Tecnico, si chiede di confermare che la prova supplementare richiesta in caso di: a) adozione di provvedimenti per la risoluzione di gravi carenze emerse nel corso di precedenti esercitazioni; b) incremento significativo del numero dei lavoratori o dell'affollamento (numero di presenze contemporanee); c) modifiche sostanziali al sistema di esodo, sia remunerabile tramite l'importo a consumo. Il valore della stessa sarà pari all'importo della prova di evacuazione che si ritiene necessario ripetere.

Risposta

Si conferma.

29. Domanda

Con riferimento al servizio "Supporto al mantenimento del SGSA (SGSAM)", par.7.1.7.4 del capitolato tecnico, si chiede di confermare che la periodicità con la quale è richiesto al fornitore di effettuare l'audit interno all'amministrazione sia sei mesi, decorrenti dalla data di consegna dell'ultima versione del documento.

Risposta

Si veda Rettifica n.3.

30. Domanda

Con riferimento alle modalità di fatturazione e pagamenti, par. 9.2 del Capitolato Tecnico, al quinto capoverso si riporta quanto segue: nel caso in cui il Fornitore abbia dichiarato nel Rendiconto risorse del mese di riferimento di avvalersi di professionisti esterni per l'espletamento delle prestazioni rendicontate, dovrà altresì produrre, all'Amministrazione, entro 15 giorni dal pagamento della fattura del mese di riferimento, pena l'applicazione della penale di cui all'Appendice 4, lett. p.28), una autodichiarazione, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000, che attesti di aver regolarmente adempiuto agli accordi, anche di natura economica, intercorsi con i liberi professionisti impiegati nelle relative prestazioni. Si chiede di confermare che detta Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio possa essere controfirmata dal Responsabile del Servizio.

Risposta

L'autodichiarazione relativa al regolare adempimento degli accordi, anche di natura economica, intercorsi con i liberi professionisti di cui al par. 9.2 del Capitolato Tecnico, deve essere rilasciata nelle forme e con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante o da altro soggetto dotato di poteri di rappresentanza del Fornitore.

31. Domanda

Con riferimento al punto 6.2 del Capitolato Tecnico, pagina 29, si chiede se per "acquisizione dati da sorgenti esterne e garanzia della sincronizzazione periodica e della coerenza dei dati" si intende la funzione del sistema informativo di importare i dati tramite files in formato standard (XML, ASCII o MS Office).

Risposta

Si conferma.

32. Domanda

Si richiede se:

- a) è sufficiente l'avvio dell'iter di certificazione PdR/UNI 125:2022 con dichiarazione da parte dell'Ente certificatore per poter avere assegnato il relativo punteggio;
- b) è sufficiente, per l'assegnazione del relativo punteggio, avere una dichiarazione, da parte dell'Ente certificatore, che la società ha completato in modo positivo tutto l'iter compreso l'ultimo audit in data anteriore alla scadenza del bando;
- c) la certificazione Pdr/UNI 125:2022 deve essere posseduta da tutte le società che eventualmente compongono un RTI o basta che una sola dell'RTI ne sia in possesso.

Risposta

Con riferimento al quesito a) non si conferma.

Con riferimento al quesito b) non si conferma e si veda risposta al chiarimento n. 23.

Con riferimento al quesito c) come indicato al paragrafo 16.1 "Criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica" del Capitolato d'Oneri l'attribuzione del punteggio previsto per i criteri tabellari (T) n. 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 avverrà "nel caso in cui tutte le imprese del Raggruppamento...siano in possesso delle certificazioni relativamente ai servizi che svolgeranno tra Servizi di consulenza tecnica, Formazione e Sorveglianza sanitaria".

33. Domanda

In riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al par. 6.2 del Capitolato d'Oneri, che devono essere posseduti in termini di fatturato globale nel triennio, si chiede se i valori indicati nella tabella 5 siano corretti.

A titolo esemplificativo, il "fatturato globale richiesto" indicato per il lotto 3 (valore del lotto €19.500.000,00) è pari a € 4.387.500,00 mentre per il lotto 4 (valore lotto €44.500.000,00) è pari a €3.337.500,00.

Risposta

Si conferma la correttezza dei valori di fatturato globale richiesto.

34. Domanda

Relativamente al lotto n. 5 (Campania, Molise, Puglia) ai fini della partecipazione all'Accordo Quadro, si chiede se è possibile presentare una polizza provvisoria ridotta di cui all'art.106 comma 8 del codice.

Si precisa che al punto 9 "Garanzia Provvisoria" del Capitolato d'oneri, sulla tabella 6, al lotto 5 è stato riportato l'importo da garantire di € 311.250,00 (importo non ridotto). Pertanto si chiede, possiamo presentare una polizza provvisoria con un importo da garantire di € 155.625,00?

Risposta

Si conferma che all'importo delle garanzie provvisorie, riportato nella tabella 6 del paragrafo 9 del Capitolato d'Oneri, sono applicabili le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8, del d. lgs. n. 36/2023.

Le certificazioni rilevanti ai fini della riduzione sono riportate nella tabella 7 del paragrafo 9 del Capitolato d'Oneri.

A titolo di ausilio per il calcolo delle riduzioni, è stato predisposto l'Allegato 10 - Foglio di calcolo Garanzia Provvisoria e Definitiva.

Pertanto ove l'Operatore sia in possesso di certificazione ISO 9001, per il Lotto 5, potrà presentare una polizza provvisoria con un importo pari € 155.625,00.

35. Domanda

In relazione al punto 3.3 della tabella n. 8 del Capitolato d'Oneri, si chiede di chiarire a quale paragrafo del Capitolato Tecnico faccia riferimento.

Risposta

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento di un Accordo Quadro avente ad oggetto i servizi di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 1 – ID 2541

Il criterio riportato al punto 3.3 della tabella n. 8 del Capitolato d'Oneri, non fa riferimento ad alcun paragrafo del Capitolato Tecnico in quanto non corrisponde ad uno specifico servizio.

36. Domanda

Si chiede di confermare che l'Allegato n. 8 - Dichiarazione familiari conviventi e l'Allegato n. 9 - Dichiarazione DPCM n. 187/1991, essendo necessari per la stipula, non vanno inseriti in sede di gara, tra la documentazione amministrativa.

Risposta

Si conferma.

37. Domanda

Qualora in corso di esecuzione dell'AQ, l'andamento del mercato non consenta il rispetto delle parti/percentuali dichiarate, a quale livello di scostamento è necessario modificare la costituzione del RTI e la relativa ripartizione dei servizi?

Risposta

Premesso che il quesito non è chiaro, si precisa tuttavia che, come chiarito al paragrafo 3 del Capitolato d'Oneri, il valore dell'Accordo Quadro è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno delle Amministrazioni che aderiranno all'Accordo Quadro nel corso della sua durata.

Fermo quanto sopra, l'Operatore deve rispettare le parti/percentuali dei servizi dichiarate in gara e oggetto dell'Atto costitutivo di Raggruppamento, ripartendo le attività in relazione alla durata dell'Accordo Quadro. Tuttavia, e fermo quanto previsto al par. 4 del Capitolato d'Oneri, nel caso in cui l'andamento dell'erosione della quota dell'Accordo Quadro non consenta il rispetto delle parti/percentuali dei servizi indicati in sede di gara, il Fornitore sarà tenuto a comunicare il relativo scostamento a Consip che autorizzerà, al ricorrere dei necessari presupposti, le modifiche all'atto costitutivo del RTI.

38. Domanda

Dalla lettura del Capitolato Tecnico non sembra che siano previsti vincoli e/o propedeuticità nell'acquisto dei vari servizi. Ad ogni modo, alcuni servizi non possono essere erogati senza la preventiva o contemporanea attivazione di altri servizi (per esempio, le visite mediche senza il PSS). Inoltre, altri servizi non possono essere erogati senza l'acquisto di servizi ulteriori (per esempio, il RSPP senza il DVR). Confermate che in questi casi, è necessario attivare entrambi i servizi?

Risposta

Si conferma.

Il Capitolato Tecnico prevede che l'Accordo Quadro si pone nell'ottica di fornire i servizi necessari all'adempimento della norma delineato dal Testo Unico (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), pertanto:

- sulla base di quanto stabilito dall'art 25 del citato decreto, il Medico Competente programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comprensiva delle visite mediche, che non sono pertanto erogabili, in assenza di nomina del Medico Competente;
- sulla base di quanto stabilito dall'art 33 del citato decreto, tra i compiti del RSPP è prevista l'individuazione dei fattori di rischio, la valutazione dei rischi e l'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro; tali attività non sono pertanto espletabili, in assenza della redazione o aggiornamento del DVR.

39. Domanda

La pag. 33 del Capitolato d'Oneri sub n. 1 prevede "dichiara l'esistenza di contratti continuativi di cooperazione di cui all'art. 119 comma 3 lett. d) del Codice con soggetti terzi inerenti l'oggetto dell'appalto, ove tali contratti siano in essere al momento della presentazione dell'offerta e il concorrente intenda avvalersene nel presente appalto". A pag. 50 del

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento di un Accordo Quadro avente ad oggetto i servizi di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 1 – ID 2541

medesimo Capitolato si legge "Conseguentemente, ai fini della loro ammissibilità, tali contratti: dovranno riportare, data certa anteriore a quella di pubblicazione del Bando". L'allegato 7 denominato Altre dichiarazioni prevede nella parte I sub n. 3.1 "di aver stipulato un contratto continuativo di cooperazione, servizio e/o fornitura----sottoscritto in epoca anteriore all'indizione della presente procedura". Muovendo dalle richiamate previsioni che contemplano un differente termine di ammissibilità, quale è il termine finale rispetto al quale il contratto continuativo di cooperazione di cui all'art. 119, comma 3, lett. d), del Codice deve essere stato perfezionato?

Risposta

Si veda Rettifica n. 4.

40. Domanda

Il Capitolato d'Oneri a pag. 50 prevede che "ai fini della loro ammissibilità tali contratti: dovranno riportare data certa anteriore a quella di pubblicazione del Bando. A tal fine dovranno essere stipulati con modalità che consentano alla stazione appaltante l'individuazione inequivocabile di tale data". Visto che la legge nulla prevede a riguardo, quali sono le modalità rispetto alle quali la Stazione appaltante riterrà individuata, in modo inequivocabile, la data certa, specie in caso di sottoscrizione autografa, consentita dalla legge?

Risposta

Per conferire data certa a un documento sottoscritto con firme autografe si può procedere con: l'autentica delle firme da parte di un notaio; l'apposizione sul documento del timbro e della firma da parte del notaio; la registrazione del documento presso un ufficio pubblico; l'apposizione della marca temporale; l'apposizione di una marca postale elettronica (EPCM); la copia informatica del documento analogico (scansione di documento cartaceo), sottoscritta dalle parti con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata; la copia autentica firmata dal notaio prima della pubblicazione del bando di gara. In assenza delle modalità sopra descritte, potrà essere prodotta un'autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da soggetto comunque munito di idonei poteri del concorrente che attesti che la copia del contratto presentato in "pdf" è conforme all'originale cartaceo che reca firma autografa e data antecedente la pubblicazione del bando.

41. Domanda

In relazione alla sezione 5.5.1 del Capitolato Tecnico, in particolare alla classificazione della classe di rischio secondo il codice ATECO, si chiede:

- Quale è il documento di riferimento di corrispondenza tra codice ATECO e classe di rischio?
- Nel caso l'Amministrazione abbia più sedi con livelli di rischio differenti, viste le modalità di preventivazione dei servizi, è corretto assegnare all'intera Amministrazione la classe di rischio più elevata?

Risposta

Il documento di riferimento di corrispondenza tra codice ATECO e classe di rischio è l'Allegato 2 "Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007" dell'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011.

Qualora ad una Amministrazione siano associati più codici ATECO, il Fornitore dovrà tenerne conto ai fini della preventivazione dei servizi.

42. Domanda

Come viene gestito un singolo Ordine Principale emesso da una Amministrazione che si riferisca ad attività da implementare su diverse sedi sparse a livello nazionale.

Risposta

Premesso che il quesito non è chiaro, si specifica che è possibile per un'Amministrazione emettere un singolo Ordine Principale per sedi ricadenti all'interno di uno stesso lotto ma non per sedi ubicate in lotti diversi.

Inoltre come riportato al paragrafo 6.4 del Capitolato Tecnico qualora l'Amministrazione emetta molteplici Ordini Principali per le diverse sedi periferiche ricadenti in lotti diversi da quello ove è ubicata la sede centrale, potrà avvalersi del servizio Coordinamento Centrale.

43. Domanda

Si chiedono chiarimenti sul funzionamento dell'importo delle ulteriori opzioni (25% per ultimo Ordine). In particolare:

- a) Si chiede di sapere se tale incremento possa essere utilizzato solo per un unico ordine oppure se possa essere utilizzato per accettare tutti gli ordini, che superano il massimale a base di gara sino a completa saturazione del massimale complessivo risultante dalla somma del massimale a base di gara con l'importo delle ulteriori opzioni?
- b) Nel caso in cui la risposta alla precedente domanda rientri nella prima possibilità (unico ordine), si chiede se tale importo possa essere utilizzato, sino all'esaurimento del valore previsto per ciascuna quota di ogni Lotto dell'Accordo Quadro, per accettare Atti Modificativi come emerge da pagina 24 del Capitolato Tecnico.
- c) Infine, si chiede di conoscere se la seguente affermazione è corretta: qualora ad esito di uno o più atti modificativi in decremento, il transato sul lotto (che aveva superato il limite del massimale a base di gara e determinato l'attivazione dell'importo delle ulteriori opzioni) scenda nuovamente al di sotto del massimale a base di gara, l'aggiudicatario potrà nuovamente accettare nuovi ordini.

Risposta

Relativamente ai quesiti a) e b) si specifica che come riportato al paragrafo 3.4 del Capitolato d'Oneri e all'art.3 comma 3 dell'Accordo Quadro, Il Fornitore è tenuto ad accettare un unico ultimo Ordine Principale o Atto Modificativo il cui importo raggiunga il valore massimo della propria quota dell'Accordo Quadro oppure lo ecceda fino all'incremento del 25%.

Pertanto, a titolo esemplificativo, qualora l'ultimo Ordine Principale o l'ultimo Atto Modificativo ecceda la quota dell'Accordo Quadro del 10%, lo stesso deve essere accettato dal Fornitore e Consip considererà la quota dell'Accordo Quadro come giunta a scadenza e di conseguenza il restante 15% non potrà essere utilizzato dal Fornitore né per accogliere ulteriori nuovi Ordini Principali né nuovi Atti Modificativi in aumento.

Relativamente al quesito c) non si conferma la correttezza dell'affermazione in quanto come riportato al paragrafo 5.6.6. del Capitolato Tecnico *"qualora a seguito di Atti Modificativi in decremento si renda nuovamente disponibile una parte della quota originaria di competenza del Fornitore, il massimale reintegrato dovrà essere utilizzato esclusivamente per l'emissione di Atti Modificativi da parte delle Amministrazioni già aderenti con lo stesso Fornitore".*

44. Domanda

Nel corso della precedente gara finalizzata alla stipula della Convenzione SIC4, Consip, in sede di risposta a chiarimento, ha confermato che l'affidamento degli Esami di Laboratorio (EL) a soggetti terzi non va considerato subappalto. Confermate che tale interpretazione rimane valida anche alla luce del D.Lgs. 36/2023? In caso di risposta positiva, tenuto conto che gli esami di laboratorio non vengono erogati in favore dell'Amministrazione, ma a beneficio del Medico Competente (il quale, in assenza, non potrebbe emettere il giudizio di idoneità), tali prestazioni possono rientrare nell'operatività dei contratti continuativi di cooperazione e servizio di cui all'art. 119, comma 3, lett. d), del Codice? Gli stessi ragionamenti possono essere estesi a Visite specialistiche (VS), Esami Specialistici (ES) e Esami Strumentali (EX)? Infine, gli stessi principi possono essere applicati in favore del soggetto che fornisce la piattaforma di e-learning?

Risposta

Come precisato in giurisprudenza, l'affidamento a terzi degli Esami di Laboratorio (EL) deve essere considerata subappalto, inoltre l'Operatore valuterà se ricorrono i presupposti per l'applicazione degli istituti di cui all'articolo 119 del Codice.

Con riferimento alle Visite specialistiche (VS), agli Esami Specialistici (ES), agli Esami Strumentali (EX) e alla piattaforma di e-learning, spetta al Fornitore valutare quali istituti dell'art. 119 del Codice applicare, al ricorrere dei relativi presupposti; si rinvia a quanto precisato nel Capitolato d'Oneri (par. 22).

45. Domanda

Al punto 6.4 del Capitolato d'Oneri, è previsto che: "in caso di RTI e Consorzi ordinari, che non mutino la loro composizione, ogni membro del RTI e del Consorzio dovrà produrre un solo DGUE e una sola Domanda di partecipazione, in tal caso: a) nel DGUE sarà specificato il ruolo assunto dalla singola impresa, ove esso sia identico per i diversi Lotti cui si partecipa; in caso contrario dovrà essere indicato il ruolo assunto per un singolo Lotto; b) nella domanda di partecipazione, dovrà essere indicata la ripartizione delle attività tra le varie imprese riunite o consorziate per i singoli Lotti; dovrà altresì essere specificato il ruolo assunto per i diversi Lotti, ove lo stesso muti e fermo restando che la compagine resti la stessa; - in caso di imprese che partecipino ad alcuni lotti come imprese singole e ad altri in RTI e Consorzi ordinari e comunque nel caso di RTI e Consorzi ordinari che mutino la loro composizione, ciascun operatore dovrà inviare "un DGUE e una Domanda di partecipazione" per ciascun lotto a cui intende partecipare in composizione diversa, attraverso l'esecuzione dei passi procedurali così come descritto al paragrafo 13 del presente Capitolato d'Oneri". A riguardo, si chiede di chiarire se, per mutamento della composizione, si intende il mutamento del ruolo delle società raggruppate o raggruppande (mandante / mandataria) e il mutamento soggettivo delle società raggruppate o raggruppande del RTI (per esempio, al lotto 1, partecipano in RTI le società A, B e C; al lotto 2, le società A e B; al lotto 5, le società A, B, C e D).

Risposta

Nel caso di partecipazione in forma associata (RTI e Consorzi Ordinari), per mutamento della composizione si intende il mutamento soggettivo delle società del RTI e/o del Consorzio Ordinario che partecipa a più lotti.

46. Domanda

Si conferma che in caso di RTI che partecipa a più lotti, con la stessa composizione soggettiva ed il medesimo ruolo delle imprese raggruppate o raggruppande, ma che abbiano, nei diversi lotti, semplicemente una diversa percentuale di ripartizione dell'oggetto contrattuale, sia sufficiente presentare un Atto di RTI e una domanda di partecipazione?

Risposta

Si conferma. Ai sensi di quanto prescritto al paragrafo 6.4 del Capitolato d'Oneri, in caso di RTI che partecipa a più lotti con la stessa composizione ed il medesimo ruolo delle imprese raggruppate o raggruppande, ogni membro del RTI dovrà produrre un solo DGUE e una sola Domanda di partecipazione indicando:

- a) nel DGUE il ruolo assunto dalla singola impresa;
- b) nella domanda di partecipazione, la ripartizione delle attività tra le varie imprese riunite per i singoli Lotti.

47. Domanda

Si prega di chiarire se per triennio precedente alla data di pubblicazione si intende 2020/2021/2022 oppure dal 6/11/2020 al 6/11/2023 (data di pubblicazione del Bando).

Risposta

Premesso che il quesito non è chiaro. Rispetto al requisito di cui al par. 6.2 del Capitolato d'Oneri il concorrente deve possedere un Fatturato globale maturato nel triennio antecedente la data di pubblicazione della presente procedura (ossia nei tre anni antecedenti a ritroso il 13/11/2023, data di Pubblicazione bando sulla GURI n. 131) di importo pari ad almeno alle somme indicate per Lotto nel suddetto paragrafo.

Si precisa tuttavia che lo stesso paragrafo precisa le modalità di comprova di tale requisito; ciò avverrà a titolo esemplificativo *“per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone, mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA”* tenendo conto degli anni in cui sono stati effettivamente presentati.

Rispetto al requisito di cui al par. 6.3 del Capitolato d'Oneri il concorrente deve avere eseguito nel triennio precedente alla data di pubblicazione della presente procedura (ossia nei tre anni antecedenti a ritroso il 13/11/2023, data di Pubblicazione bando sulla GURI n. 131), anche in favore di soggetti privati, contratti analoghi che includano le seguenti prestazioni: consulenza tecnica in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; sorveglianza sanitaria. Le tre prestazioni elencate dovranno essere comprovate con un massimo di tre contratti per un importo minimo complessivo pari a € 180.000,00 IVA esclusa, indipendentemente dal valore relativo a ciascuna singola prestazione. Rilevano pertanto i contratti correttamente eseguiti, anche solo in parte, tra il 13/11/2020 ed il 13/11/2023.

48. Domanda

Si richiede per quanto possibile di indicare in termini percentuali il fabbisogno di ogni Regione all'interno del proprio Lotto, (es. lotto 2 Trentino-Alto Adige 20% - Friuli Venezia G. 20% - Veneto 30% - Emilia Romagna 30%).

Risposta

La richiesta sopra riportata non è un chiarimento sulla documentazione di gara, pertanto non risulta possibile fornire le informazioni richieste.

49. Domanda

All'interno del file “ID 2541 - All_6_Elenco Prezzi” la prestazione “WPM – Presidio di Primo Soccorso” viene indicato con Voce di Offerta con la lettera “M”. Tuttavia, all'interno della Tabella n. 9 del Paragrafo 16.3 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA del Capitolato d'Oneri, tale articolo viene indicato con la lettera “L”. Si chiede di precisare quale sia la lettera di assegnazione corretta.

Risposta

Si veda Rettifica n. 6.

50. Domanda

Capitolato d'Oneri – Paragrafo 16.3 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA – “Tabella n.9 – Tabella delle voci di offerta economica”. Si chiede di precisare se, per il “Peso % Wk” di ogni singolo “codice voce (k)” utilizzato per il calcolo e l'attribuzione del coefficiente per il Punteggio Economico di ogni Macrovoce PE, venga considerato il ribasso percentuale offerto oppure il valore economico in € derivante dalla percentuale di sconto applicata ad ogni singola Macrovoce.

Risposta

Premesso che il quesito non è chiaro, si specifica che come indicato al paragrafo 16.4 del Capitolato d'Oneri ai fini del calcolo del Coefficiente attribuito al concorrente i-esimo, relativo alla j-esima macrovoce;

- i pesi W_k di ciascuna k-esima voce di offerta economica sono funzionali a ponderare i ribassi percentuali offerti su ciascuna voce, ottenendo così il Ribasso medio ponderato relativo alla j-esima macrovoce ($R_{i,j}$);
- il punteggio economico di ciascuna j-esima macrovoce di offerta è dunque attribuito in funzione del Ribasso medio ponderato offerto per la macrovoce, determinato come somma dei ribassi offerti sulle singole voci k-esime moltiplicati per i rispettivi pesi W_k .

Nelle formule utilizzate, pertanto, i ribassi da utilizzare sono percentuali e non espressi in euro.

51. Domanda

All_6_Elenco Prezzi. Le voci “EVAF – Prove di evacuazione (fino a 200 dipendenti)” e “EVAP - Prove di evacuazione (oltre i 200 dipendenti)” vengono remunerate con Unità di Misura “Euro/prova” ed “Euro/partecipante/prova”. Si chiede se, per strutture complesse come ad esempio centri universitari o strutture ospedaliere, per “prova” si intenda la prova di simulazione del singolo blocco/padiglione della struttura oppure si intenda l’intera sede universitaria/ospedaliera/struttura complessa comprendente quindi tutti i vari blocchi/padiglioni.

Risposta

Si veda Rettifica n. 7.

Si specifica che la pianificazione e l’organizzazione delle esercitazioni, sempre nel pieno rispetto della normativa di riferimento, in caso di organizzazioni particolarmente complesse è rimessa alla valutazione congiunta del Fornitore e dell’Amministrazione. Il Fornitore, a seguito di sopralluogo e Audit preliminare, raccolte anche le esigenze dell’Amministrazione provvederà alla quantificazione delle prove nel Piano Dettagliato delle Attività, e alla successiva programmazione nel Programma Operativo. Le singole prove saranno poi remunerate secondo quanto previsto al paragrafo 7.1.5.5 del Capitolato Tecnico.

52. Domanda

In riferimento ai corsi antincendio base e ai rispettivi aggiornamenti, livello I, II, III da erogare in presenza, chiediamo se l’attrezzatura necessaria come, ad esempio:

- Vasca simulatore di fuoco per l’effettuazione delle prove pratiche di addestramento del personale all’utilizzo degli estintori
- Estintori Co2 5 kg
- Bombola gpl e chiave per serraggio bombola
- Giubbotto in materiale ignifugo
- DPI quali: scarpe antinfortunistiche, elmetto ignifugo, guanti resistenti al fuoco, autorespiratore quest’ultimo per antincendio livello III
- Accenditore a propano
- Bidone per simulazione incendio liquidi infiammabili (per antincendio livello III)
- Tronchetti accendifuoco (per antincendio livello III)
- Coperta antifiamma
- Benzina
- Manichetta UNI 45 con lancia

venga messa a disposizione dall’Amministrazione richiedente l’attività formativa o se faccia parte delle attrezzature previste nel noleggio del Campo Prove.

Risposta

Si specifica che non sarà onere dell’Amministrazione provvedere alla messa a disposizione delle attrezzature necessarie allo svolgimento dei corsi in quanto come riportato al paragrafo 7.2.2.3 Corsi di Formazione in presenza (CDFP): “

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023, per l’affidamento di un Accordo Quadro avente ad oggetto i servizi di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 1 – ID 2541

qualora si rendessero necessari per l'erogazione dell'addestramento eventuali noleggi della strumentazione specifica, sarà compito del Fornitore effettuare una preventivazione economica degli stessi e comunicare, entro il termine di 10 giorni naturali e consecutivi dall'attivazione del servizio, un preventivo di spesa all'Amministrazione. Il Direttore dell'Esecuzione valuterà il preventivo proposto, decidendo se approvarlo oppure richiedere eventuali delucidazioni. Resta inteso che tali proposte non risultano in alcun modo vincolanti per l'Amministrazione, la quale può anche non dare seguito alle proposte stesse o affidarne l'esecuzione a fornitori terzi".

53. Domanda

In riferimento al "corso per auditor interni" inserito fra i corsi di formazione richiesti, si chiede di precisare se per il suddetto corso sia sufficiente il rilascio di attestato di partecipazione al corso oppure se sia richiesto attestato a cura di un Ente Certificatore terzo (validante qualifica di auditor).

In riferimento al "corso sul sistema di gestione della sicurezza antincendio", si chiede di precisare se trattasi di corso finalizzato alla gestione operativa interna aziendale della tematica e non corso abilitante alla professione Legge ex 818/84.

Risposta

Con riferimento al primo quesito si precisa che il Corso per auditor interni dovrà prevedere il rilascio di un attestato qualificante per la figura di Auditor rilasciato da un Ente Certificatore terzo.

Con riferimento al secondo quesito si precisa che il Corso sul sistema di gestione della sicurezza antincendio non rappresenta il corso abilitante alla professione Legge ex 818/84, ma un corso di formazione finalizzato alla gestione operativa interna aziendale.

54. Domanda

Si chiede, se una società che è abilitata sia alla categoria CPV 80550000-4 "Formazione" sia alla categoria "Sorveglianza sanitaria" CPV 71317210-8, categorie sufficienti per l'espletamento dell'incarico, può partecipare anche se non ha l'abilitazione diretta alla categoria con CPV 71317000-3 "Servizi professionali di consulenza ingegneristica"? Si precisa inoltre che nella Lista strumenti CPV associati alla categoria CPV 71317000-3 "Servizi professionali di consulenza ingegneristica" è inserita la sottocategoria CPV "Sorveglianza sanitaria ovvero Servizi di Consulenza Sanitaria e Sicurezza" CPV 71317210-8.

Risposta

Non risulta chiaro cosa si intenda per "abilitazione" dell'impresa alle diverse "categorie" di cui ai CPV richiesti nella *lex specialis*, posto che i requisiti di partecipazione che il concorrente deve possedere, in qualità di impresa singola o in forma associata, per partecipare alla presente procedura sono quelli di cui ai paragrafi 6.1. (requisito di idoneità professionale; pertanto il concorrente dovrà essere iscritto nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane oppure presso i competenti Ordini Professionali per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara), 6.2. (requisito di capacità economica e finanziaria) e 6.3 (requisito di capacità tecnica e professionale) del Capitolato d'Oneri.

55. Domanda

In riferimento al par. 7.3.6.8 "Campagne di sensibilizzazione e informazione", viene specificato che la suddetta attività prevede una remunerazione come Attività a tantum.

Non trovando quantificazione economica a base d'asta nella Tabella Prezzi di cui all'Allegato 6, si chiede di confermare che il preventivo di spesa relativo alla suddetta attività viene formulato all'Amministrazione solo in caso di effettiva richiesta. Pertanto in questa sede non è possibile conoscere con quali modalità dovrà essere avviata la suddetta

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento di un Accordo Quadro avente ad oggetto i servizi di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 1 – ID 2541

campagna? Se tramite incontri, consegna di opuscoli documentali, video informativi, formazione in presenza oppure on-line.

Risposta

Si conferma.

Si veda risposta ai chiarimenti n.16 e n.19.

Come specificato al paragrafo 7.3.6.8 del Capitolato Tecnico, il Fornitore ricevette le indicazioni relative all'oggetto e ai contenuti della campagna dovrà procedere alla progettazione della stessa sottoponendo all'Amministrazione il relativo preventivo, per opportuna valutazione e approvazione.

56. Domanda

Le certificazioni oggetto della valutazione devono essere possedute da tutti i soggetti facenti parte del RTI o in alternativa è sufficiente che ne sia in possesso la sola Capo gruppo/Mandataria.

Risposta

Come riportato al paragrafo 16.1 "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica" "L'attribuzione del punteggio previsto per i criteri tabellari (T) n. 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 avverrà - in caso di soggetti di cui all'art. 65, comma 2:

- *lett.re e) ed f) del Codice, nel caso in cui tutte le imprese del Raggruppamento o del Consorzio ordinario siano in possesso delle certificazioni relativamente ai servizi che svolgeranno tra Servizi di consulenza tecnica, Formazione e Sorveglianza sanitaria; ..."*

Resta inteso che qualora una mandante di un RTI concorrente svolga solo attività Gestionali e di Coordinamento o solo una di tali attività, secondo quanto indicato alla risposta al quesito n. 3.1, non è necessario in capo alla stessa il possesso delle certificazioni suindicate ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi tecnici al RTI concorrente.

57. Domanda

In merito ai requisiti di capacità tecnica professionale, ai fini del raggiungimento dell'importo da voi richiesto tramite l'indicazione di un massimo di tre contratti, chiediamo se si può considerare come unico contratto due commesse continuative nel tempo, rientranti entrambe nell'ambito dello stesso servizio ed effettuate per una stessa stazione appaltante.

Risposta

Premesso che il quesito non è chiaro, due commesse e quindi due distinti contratti, pur continuativi nel tempo e per una stessa stazione appaltante, non possono essere considerati un unico contratto ai fini del soddisfacimento del requisito di capacità tecnica e professionale.

58. Domanda

In relazione alla certificazione UNI/PdR 125, si formula il seguente quesito.

Come noto, la norma UNI/PdR 125 copre le stesse tematiche della SA 8000. A differenza della seconda, però, la prima è una semplice linea guida e non di una norma: essa non è certificabile da una terza parte, ma costituisce una guida a concetti, principi e pratiche connesse alla Responsabilità Sociale d'Impresa.

Inoltre, la norma UNI/PdR 125 è elaborata dall'Ente di normazione Italiano, mentre la SA 8000 è una certificazione globale, che si ispira alle convenzioni dell'ILO e alle Convenzioni ONU sui Diritti dei Bambini e sui Diritti Umani.

Oltre alla maggiore efficacia della SA 8000 ed alla sua più ampia estensione territoriale, la SA 8000 garantisce un maggior accesso alle procedure di gara: le imprese comunitarie che vogliono partecipare alla gara saranno, più ragionevolmente, dotate della certificazione globale SA 8000 piuttosto che di una prassi di riferimento italiana.

Sulla base di quanto sopra, confermata che, ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico, la SA 8000 possiede lo stesso valore della UNI/PdR 125?

Risposta

Non si conferma.

59. Domanda

In relazione alle modalità di comprova dei requisiti si chiede:

- a) ai fini della comprova dei REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, in attuazione della Delibera n. 464/2022, fino al prossimo 31 dicembre, i dati a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale sono acquisiti dalla Banca Nazionale dei Contratti Pubblici. Confermate che su FVOE non è necessario caricare il certificato camerale? In caso di risposta negati, indicate la pertinente sezione, visto che nessuna delle sezioni esistenti è relativa al documento?
- b) In relazione al REQUISITO DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA, confermate che i bilanci devono essere caricati nella sezione del FVOE "BILANCI"?
- c) In relazione al REQUISITO DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE, i contratti e le certificazioni devono essere caricati nella sezione del FVOE "DOCUMENTI A COMPROVA REQUISITI FATTURATO" o nella sezione "DOCUMENTI A COMPROVA DEI REQUISITI TECNICI" o, ancora, nella sezione "ELENCO PRINCIPALI SERVIZI / FORNITURE"?
- d) Ai fini della riduzione della garanzia provvisoria, confermate che le certificazioni devono essere caricate nella sezione del FVOE "CERTIFICAZIONE ISO", sebbene non tutte le richieste certificazioni siano certificazioni ISO?

Risposta

Premesso che tale quesito non si configura come chiarimento per la Stazione Appaltante sulla documentazione di gara, in quanto Consip non gestisce il FVOE, si specifica che Consip procederà alla valutazione di tutta la documentazione caricata dal Fornitore a prescindere dalla sezione di caricamento. Per le modalità di caricamento della documentazione sul FVOE si rinvia al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>, dove è presente il manuale utente.

60. Domanda

In relazione alle certificazioni utili al conseguimento del punteggio tecnico, qualora un operatore economico non fosse materialmente in possesso del certificato rilasciato dall'ente di certificazione, è sufficiente una dichiarazione dello stesso ente che attesti il rilascio della certificazione?

Risposta

Non si conferma, si veda risposta al chiarimento n.23.

61. Domanda

Si chiede conferma che in caso di partecipazione a più lotti dovrà essere prodotto un solo DGUE ed una sola Domanda di Partecipazione, come riportato al par.6.4 del Capitolato D'oneri, e non un DGUE per ogni lotto come riportato al par. 13.2 del medesimo documento.

Risposta

La presentazione, in caso di partecipazione a più lotti, di un DGUE solo o di un DGUE per ogni lotto a cui il concorrente partecipa dipende dalla forma con la quale il soggetto partecipa (singolo o associato) e in caso di partecipazione in forma associata se questo muti o meno la composizione nei diversi lotti.

In caso di partecipazione di impresa singola, si conferma.

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento di un Accordo Quadro avente ad oggetto i servizi di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 1 – ID 2541

Si rinvia a quanto previsto al par. 6.4 del Capitolato d’Oneri.

62. Domanda

In riferimento al servizio “Campagne di Sensibilizzazione ed Informazione” si chiede di specificare quali voci tra quelle riportate nell’”All.6 Elenco Prezzi” siano da considerare per la remunerazione una tantum del servizio come indicato al par.7.3.6.8 del “Capitolato Tecnico”.

Risposta

Si veda risposta ai chiarimenti n. 16, n. 19 e n. 55.

63. Domanda

Nell’ipotesi di partecipazione con R.T.I. costituito, tutti gli operatori economici, membri del R.T.I., devono essere abilitati sul MEPA?

Risposta

Premesso che il quesito è inconferente, si precisa che l’abilitazione al Mepa non è un requisito di partecipazione alla presente procedura che, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 36/2023, è sopra la soglia di rilevanza comunitaria.

Tutte le imprese del R.T.I., invero, devono essere registrate sul Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, al sito www.acquistinretepa.it.

64. Domanda

Gli aggiudicatari/fornitori per i lotti x e y potranno essere contattati direttamente dalle Amministrazioni o la “richiesta preliminare dei servizi” dovrà essere indirizzata dalle amministrazioni medesime - via “sistema” - a Consip che di poi provvederà ad indirizzarla ai concorrenti fornitori?

Risposta

Così come definita nel Capitolato Tecnico, la Richiesta Preliminare è il: *“Documento telematico che le singole Amministrazioni Richiedenti inviano al Fornitore ai fini dell’effettuazione del Sopralluogo e della predisposizione da parte di quest’ultimo del Piano Dettagliato della Attività, necessario ai fini dell’eventuale emissione dell’Ordine Principale”*.

Pertanto i Fornitori aggiudicatari dell’Accordo Quadro riceveranno attraverso il Sistema le Richieste Preliminari direttamente dalle Amministrazioni interessate.

65. Domanda

Per quanto attiene la regolarità dell’“Iter dei servizi” la concorrente chiede conferma dell’interpretazione da essa data agli atti di gara ed in proposito ritiene (ovviamente in linea di massima) che in sequenza debbano espletarsi le seguenti attività:

- Il fornitore - ricevuta la richiesta preliminare (RP) dei servizi, nei tempi previsti in appalto, dovrà contattare l’Amministrazione e fissare il sopralluogo presso detta committente chiedendo se del caso ad essa la documentazione necessaria da esaminare prima di procedere all’Audit al fine di redigere il Piano dettagliato delle attività (PDA) e delle modalità di esecuzione dei servizi definendo il “programma operativo” semestrale che dovrà indicare il Gestore del Servizio ed i soggetti all’uopo designati (DEC....) oltre che tempi e modalità di esecuzione al fine di ottenere “l’Ordine Principale” nel quale verranno indicati in dettaglio i servizi commissionati in conformità della Legge degli atti di gara e dell’offerta tecnica, oltre che i soggetti incaricati dalle parti per la gestione degli stessi.

Si chiede conferma dell’interpretazione su data a chiarimento “ulteriore” da quanto già rilevabile e/o previsto dagli atti di gara.

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023, per l’affidamento di un Accordo Quadro avente ad oggetto i servizi di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 1 – ID 2541

Risposta

Si conferma e si chiarisce che le attività in capo al Fornitore propedeutiche all'emissione dell'Ordine Principale da parte dell'Amministrazione sono, una volta ricevuta la Richiesta Preliminare:

- l'effettuazione del sopralluogo d'intesa con la PA e dell'Audi Preliminare (cfr. par. 5.6.2 del Capitolato Tecnico);
- la redazione del Piano dettagliato delle Attività (cfr. par. 5.6.3 del Capitolato Tecnico);
- eventuali aggiornamenti del Piano Dettagliato delle Attività su richiesta dell'Amministrazione (cfr. par. 5.6.4 del Capitolato Tecnico).

Si precisa tuttavia che una volta che l'Amministrazione avrà emesso, sempre attraverso il Sistema, l'Ordine Principale con indicazione dei servizi acquistati, il Fornitore, come indicato al paragrafo 5.6.9 del Capitolato Tecnico, dovrà consegnare al Direttore dell'Esecuzione, a mezzo e-mail, il primo Programma Operativo delle Attività contestualmente all'inizio dell'erogazione dei servizi di cui all'Ordine Principale.

66. Domanda

Ove l'Amministrazione non accettasse l'esecuzione dei servizi secondo quanto indicato nel "Piano Dettagliato delle Attività" redatto dal fornitore, esprimendo dissenso su aspetti sostanziali del servizio ritenendo, ad esempio di non accettare i protocolli sanitari (elaborati dal medico competente in conformità della Legge e delle norme di buona prassi vigenti nell'esecuzione della sorveglianza sanitaria), la scrivente ritiene di potersi esonerare dall'esecuzione dello specifico servizio in quanto tale dissenso esporrebbe oltre che l'Amministrazione medesima anche Consip, l'Offerente ed il medico competente ad improprie ed indebite responsabilità in caso di infortuni e/o malattie professionali subite dai lavoratori a causa della mancata esecuzione dei precitati protocolli sanitari definiti come previsto dalla Legge e dalle norme di buona prassi. Si chiede conferma dell'interpretazione su esposta. Infatti in tale ipotesi la concorrente ritiene di avere il diritto di rinunciare all'acquisizione dell'ordine e sottoscrizione del contratto, anche atteso che nel Capitolato tecnico è espressamente previsto che il fornitore "è obbligato, nell'esecuzione dei servizi ordinati ad osservare tutte le leggi vigenti norme e Regolamenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori....." v. anche pag. 111) .

Si chiede conferma dell'interpretazione su data o diverse indicazioni in proposito di modo da individuare le responsabilità conseguenti ad un "obbligo di adesione" alle richieste delle Amministrazioni.

Risposta

Si ribadisce quanto precisato nel par. 12 del Capitolato Tecnico secondo cui il Fornitore è obbligato, nell'esecuzione dei servizi ordinati, ad osservare tutte le vigenti Leggi, Norme e Regolamenti in materia di Sicurezza e Salute dei Lavoratori, di prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente ed a farle rispettare ai propri dipendenti ed agli eventuali subappaltatori.

Si precisa inoltre che come riportato nel paragrafo 5.6.3 e 5.6.4 del Capitolato Tecnico, il Piano dettagliato delle Attività redatto dal Fornitore, accompagnato dalla relazione di Audit e contenente la quantificazione economica delle attività e le modalità di esecuzione delle stesse, sarà sottoposto alla valutazione dell'Amministrazione che potrà approvarlo, senza richiedere modifiche ovvero far pervenire le proprie osservazioni al Fornitore, inerenti i contenuti del piano, nel rispetto di quanto previsto dalla legge.

Il Capitolato Tecnico specifica inoltre che: *"Sarà compito dell'Amministrazione, verificare sia che le richieste e le esigenze dell'Amministrazione siano state correttamente recepite ed esplicitate nel Piano, sia che le attività proposte dal Fornitore corrispondano ad effettive necessità dell'Amministrazione. La verifica dovrà essere sia di tipo tecnico che economico"*.

Pertanto qualora l'Amministrazione, che non è in alcun modo vincolata a procedere all'emissione dell'Ordine Principale, a seguito di opportuna valutazione del PDA, lo approvi, ne accetta di conseguenza i relativi contenuti, il Fornitore sarà a sua volta tenuto al rispetto di tutte le obbligazioni contrattuali.

67. Domanda

A seguito dell'Ordine Principale il fornitore si organizzerà per l'esecuzione dei servizi acquisendo ovviamente le risorse necessarie e stipulando accordi commerciali anche con terzi per l'esecuzione degli stessi. Considerata tale premessa la scrivente ritiene che l'eventuale "atto modificativo dell'ordine principale" non possa "stravolgere" le modalità esecutive che incidono sui costi previsti o altro, creando danno al fornitore in relazione all'organizzazione già predisposta. Per quanto precede la scrivente ritiene che il citato fornitore sarà libero di accettare o non accettare le eventuali modifiche dell'ordine principale che potrebbero creargli danno ritenendo eventualmente risolto il contratto stipulato sulla base dello stesso, salvo ovviamente la possibilità di addivenire ad ulteriori accordi. Si chiede conferma dell'interpretazione su data.

Risposta

Il quesito non è chiaro, posto che non si comprenda cosa si intende per stravolgimento delle modalità esecutive dell'Ordine. Non si conferma nella misura in cui il paragrafo 5.5.6 - Atto modificativo dell'Ordine Principale del Capitolato Tecnico stabilisce che: *"Le Amministrazioni, nel periodo di validità dell'Accordo Quadro, potranno modificare l'Ordine Principale tramite Atto Modificativo, emesso a Sistema, per variazioni economiche sia in aumento che in diminuzione, inerenti tanto le Attività a canone che le Attività una tantum."*

Nel medesimo paragrafo, vengono declinate a titolo esemplificativo le casistiche che potrebbero indurre l'Amministrazione aderente ad una modifica dell'Ordine, anche in considerazione della durata pluriennale dei contratti e dettagliatamente descritta la procedura e le modalità per la formalizzazione dell'Atto Modificativo stesso.

Il Fornitore entro e non oltre 4 giorni naturali e consecutivi potrà accettare l'Atto Modificativo o comunicare all'Amministrazione, attraverso il Sistema, l'impossibilità di darne esecuzione unicamente se questo risulti non valido o non conforme spiegando le ragioni del rifiuto.

68. Domanda

Per quanto attiene il capo 5.2 del Capitolato Tecnico la concorrente interpreta che l'Amministrazione non potrà richiedere servizi il cui costo sia inferiore alla soglia comunitaria di € 221.000,00 e che tale importo debba riferirsi alla durata triennale del contratto. Ritiene altresì che per raggiungere tale importo di commessa non sia possibile per l'Amministrazione consorziarsi con altre amministrazioni committenti, in quanto tanto non solo eluderebbe lo spirito della norma ma renderebbe più complessa l'organizzazione del Fornitore per la resa dei servizi incidendo necessariamente sui costi degli stessi preventivati nell'offerta economica.

Si chiede conferma dell'interpretazione su data o diverse indicazioni in proposito.

Risposta

Si conferma.

L'Amministrazione, in relazione alla propria natura dovrà emettere un Ordine Principale almeno pari alle soglie di rilevanza comunitaria vigenti in ambito servizi (diverse per le amministrazioni sub-centrali e quelle centrali).

L'importo è relativo alla durata complessiva del contratto e si riferisce ad una singola Amministrazione, salvo le possibili adesioni di Enti che per propria natura giuridica possono eseguire acquisti in forma aggregata.

69. Domanda

Per quanto attiene il capo 5.6.6 del Capitolato Tecnico, in relazione agli atti modificativi dell'Ordine Principale, la concorrente ritiene che un eventuale atto modificativo dell'ordine principale non possa rapportare i servizi richiesti ad un importo inferiore alla cifra dei 221.000,00 euro in virtù della norma di riferimento europea riferita (DIRETTIVA 2014/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO).

Si chiede conferma dell'interpretazione su data.

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento di un Accordo Quadro avente ad oggetto i servizi di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 1 – ID 2541

Risposta

Non si conferma. Qualora l'Amministrazione contraente, nel corso di esecuzione del contratto, per comprovate esigenze, abbia necessità di apportare dei decrementi all'Ordine Principale sarà legittimata a ridurre l'importo dello stesso, anche qualora scenda al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria vigenti in ambito servizi.

70. Domanda

Per quanto attiene il "sub appalto" la scrivente ritiene che potrà darsi luogo a tale contratto con più sub appaltatori ma entro i limiti di quota previsti dagli atti di gara e dalla normativa vigente senza dover indicare all'atto dell'offerta i nominativi di predetti sub appaltatori.

Si chiede conferma dell'interpretazione su data.

Risposta

Si conferma che all'atto dell'offerta il concorrente non deve indicare i nominativi dei subappaltatori.

Si ricorda che sulla base di quanto previsto al par. 8 del Capitolato d'Oneri, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 119 del D.Lgs 36/2023, "Il concorrente indica nel DGUE, le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo, specificando, altresì, la relativa quota percentuale. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato".

71. Domanda

Con riferimento alla partecipazione dei concorrenti in RTI la scrivente ritiene che la compartecipazione possa riferirsi non solo alla "quota" ma anche a specifiche porzioni del territorio facente parte del lotto.

Si chiede conferma dell'interpretazione su data.

Risposta

Premesso che il quesito non è chiaro, si specifica che il RTI potrà anche indicare la ripartizione geografica del territorio facente parte del Lotto, fermo restando che, come indicato ai paragrafi 4 e 13.5 del Capitolato d'Oneri, il RTI dovrà comunque indicare in offerta le parti del servizio, oppure la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici riuniti.

Si veda inoltre la risposta al chiarimento n.2.

72. Domanda

Con riferimento alle Sedi operative che il fornitore dovrà mettere a disposizione dell'appalto, nell'ambito del lotto aggiudicato, la scrivente ritiene che potrà indicare una sola sede come già previsto nelle precedenti edizioni/procedure di gara.

Risposta

Non è previsto alcun obbligo di indicazione relativo alla localizzazione della sede o delle sedi operative del Fornitore.

73. Domanda

La scrivente al fine di confermare l'interpretazione che ha dato agli atti di gara ha necessità di comprendere con riferimento ai lotti x e y - ove è prevista la possibilità di ripartire le quote dell'appalto tra i primi classificati per ciascun lotto - ha necessità di conoscere:

- a) Se relativamente allo specifico lotto la suddivisione dell'appalto in "percentuali" sull'importo a base di gara, tra i concorrenti primi classificati, avviene "ipso facto" (per norma di gara) o la suddivisione in quote è a discrezione della stazione appaltante che potrebbe procedere ad attribuire al primo classificato il 100% dell'importo totale a base di gara.

- b) Se la suddetta ipotesi di suddivisione in quote risulta essere solo di natura economica o verranno identificate e ripartite all'uopo anche specifiche porzioni di territorio ove ciascuno dei classificati dovrà necessariamente operare e che resteranno di competenza esclusiva di ciascuno dei predetti.
- c) La scrivente ritiene indispensabile conoscere se è predeterminato un "differente" inizio temporale delle attività da parte di ciascun aggiudicatario o se ognuno dei classificati possa iniziare a rendere i servizi alle Amministrazioni richiedenti senza dover attendere che il primo o successivi classificati abbiano esaurito la quota a ciascuno attribuita. La scrivente in proposito ritiene che le predette attività e la resa dei servizi dovranno essere eseguite contemporaneamente da tutti i classificati e ciò anche nell'interesse di Consip che potrà conseguire più sicuramente l'importo di commissioni preventivate per ciascun lotto. Si chiede conferma della interpretazione su data o diverse indicazioni in proposito.
- d) Nel caso in cui le attività dei classificati debbano iniziare contemporaneamente, la scrivente intende conoscere se saranno le Amministrazioni a contattare Consip che indicherà a quale dei concorrenti classificati rivolgersi o al contrario saranno le Amministrazioni stesse che direttamente potranno contattare i predetti e decidere a quale dei concorrenti, tra quelli primi classificati, rivolgersi per la richiesta dei servizi. La scrivente ritiene che ogni Amministrazione debba essere necessariamente libera di rivolgersi a chiunque dei classificati che sia di suo gradimento atteso anche l'esame dei Piani dettagliati delle attività (PDA) eventualmente acquisiti. Si chiede conferma della interpretazione su data o in alternativa indicazioni diverse.
- e) Nel caso in cui le attività dei singoli classificati (nei lotti x e y) debbano invece iniziare dopo l'esaurimento della quota acquisita del precedente classificato, a chi è dato l'onere o il compito di far rilevare l'esaurimento della predetta quota da ciascuno acquisita e disporre il fermo delle attività del predetto concorrente per esaurimento del budget?

Risposta

Con riferimento al quesito a) si specifica che, il numero degli aggiudicatari dell'Accordo Quadro, per ciascun Lotto e di conseguenza la suddivisione in quote dell'importo, è determinato secondo le regole previste dalla *lex specialis* di gara in particolare al paragrafo 22 - AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E STIPULA del Capitolato d'Oneri, in funzione del numero di offerte presenti in graduatoria secondo le tabelle riportate nel medesimo paragrafo.

Con riferimento al quesito b) si specifica che la ripartizione in quote dei Lotti è esclusivamente di natura economica, non sono presenti territori di esclusiva competenza di ciascun Aggiudicatario.

Con riferimento al quesito c) si specifica che come previsto al paragrafo 24 – ORDINI del Capitolato d'Oneri: *"le Amministrazioni affideranno gli Ordini al primo aggiudicatario di ciascun Lotto dell'Accordo Quadro sino all'esaurimento della propria quota. Successivamente, le Amministrazioni affideranno gli Ordini in favore dell'operatore economico secondo graduato nella graduatoria di merito dell'Accordo Quadro sino all'esaurimento del valore della quota prevista nell'Accordo Quadro per il suddetto operatore. Tale criterio opererà sino all'aggiudicatario dell'Accordo Quadro, che ha rivestito l'ultima posizione utile nella relativa graduatoria di merito"*.

Con riferimento al quesito d) come sopra riportato non è prevista la possibilità di una attivazione contemporanea delle diverse quote pertanto l'Amministrazione si rivolgerà al Fornitore che al momento dell'emissione della Richiesta Preliminare risulterà l'Aggiudicatario vigente dell'Accordo Quadro, con la sola eccezione di cui al paragrafo 5.6.3. del Capitolato Tecnico

Con riferimento al quesito e) Consip, provvederà al monitoraggio dell'erosione delle quote e alla progressiva attivazione delle stesse.

74. Domanda

Si desidera comprendere precisamente le conseguenze nel caso in cui più concorrenti si aggiudichino lo stesso Lotto. Inoltre, si chiede di sapere se, dopo l'aggiudicazione, i vincitori possono subito ricevere ordini o se devono attendere

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento di un Accordo Quadro avente ad oggetto i servizi di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 1 – ID 2541

che il primo classificato esaurisca il budget. Ad esempio, il concorrente classificato al quarto posto potrebbe dover aspettare che i primi tre esauriscano il loro budget prima di iniziare le proprie attività. Considerando la durata della convenzione di 36 mesi, c'è credibile preoccupazione che il quarto classificato potrebbe non essere in grado di fornire alcun servizio, nonostante abbia già organizzato la propria struttura con notevoli investimenti. Alla luce di ciò, si ritiene che tutti i vincitori, indipendentemente dalla loro posizione, dovrebbero essere autorizzati a fornire servizi immediatamente e fino all'esaurimento "dell'importo specifico".

Risposta

Si veda risposta al quesito n.73.

Si precisa che il valore dell'Accordo Quadro è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno delle Amministrazioni che aderiranno all'Accordo Quadro nel corso della sua durata e che la predetta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per le Amministrazioni e per la Consip S.p.A. nei confronti di tutti gli aggiudicatari dell'Accordo Quadro.

75. Domanda

A pagina 15 del Capitolato Tecnico, in merito al "Fattore ponderale relativo al numero di lavoratori", si prevede che "In caso il numero complessivo di lavoratori sia superiore a 4500, il valore di n_L resterà comunque fissato pari a 9". Alla successiva pagina 43, nella tabella relativa all'esempio due, si riporta la formula: $P_L = n_L \times C_L == 5215/500 \times 0,49 = 10,43 \times 0,49 = 5,1107 = 5$. Il valore attribuito a n_L è pari a 10,43. Trattasi di un refuso o il valore di n_L può essere superiore a 9?

Risposta

Si veda Rettifica n. 2 e risposta al chiarimento n.17.

76. Domanda

A pagina 52 del Capitolato Tecnico, in relazione alle modalità di remunerazione dell'attività di aggiornamento del DUVRI, si prevede che "Il relativo canone, secondo quanto indicato nell'Allegato 6 – Elenco Prezzi, al netto del ribasso offerto, in relazione alla specificità del servizio, andrà incrementato in funzione: del numero di Sedi dell'Amministrazione Contraente; del numero di imprese esterne che lavorano presso l'Amministrazione Contraente dando origine ad interferenze con il contratto in oggetto". La successiva formula non riporta il fattore correttivo $f.c.$ funzione del numero di imprese esterne. Quali sono le corrette modalità di remunerazione dell'attività di aggiornamento del DUVRI?

Risposta

Si veda Rettifica n. 8.

77. Domanda

In riferimento all'offerta economica chiediamo se dobbiamo mettere uno sconto che verrà applicato a tutte le prestazioni, se dobbiamo evadere tassativamente tutte le eventuali richieste che ci perverranno dalle p.a.

Risposta

Premesso che il quesito non è chiaro, relativamente al primo punto, si specifica che come riportato al paragrafo 15 del Capitolato d'Oneri "Offerta Economica" l'offerta economica deve indicare, ribassi espressi in formato percentuale corrispondenti alle diverse voci di offerta economica (descritte dall'indice k) - di cui alla Tabella 9 paragrafo 16.3 del Capitolato d'Oneri.

Relativamente al secondo punto, il Fornitore è tenuto ad adempiere tutte le obbligazioni previste dal Capitolato Tecnico e richieste dalle Amministrazioni.

78. Domanda

Il servizio DUVRIAG è un servizio fondamentale che permette di tenere conto delle evoluzioni delle interferenze all'interno dei luoghi di lavoro e prevede una remunerazione a canone. L'erogazione di tale servizio è ricollegata ad attività che esulano dalla capacità di previsione tanto dell'Amministrazione quanto del cliente. Pertanto, ove venisse acquistato in OP, non si potrebbe garantire la possibilità di attivazione nei 18 mesi successivi alla firma del Verbale di Inizio Attività. Se invece venisse acquisito con un Atto modificativo dell'Ordine Principale, le tempistiche di formalizzazione potrebbero non essere consone con le esigenze prevenzionistiche. Quali sono le corrette modalità di acquisizione del DUVRIAG?

Risposta

L'Amministrazione in relazione alle proprie esigenze pianificherà l'acquisto del servizio DUVRIAG, o mediante l'Ordine Principale, tenendo conto che il servizio e la corresponsione del canone dovranno iniziare entro e non oltre il 18° (diciottesimo) mese successivo alla firma del Verbale di Inizio Attività, o mediante Atto Modificativo.

In ogni caso l'aggiornamento del DUVRI dovrà essere eseguito entro 10 giorni naturali e consecutivi da tale segnalazione/riciesta, comunicata a mezzo PEC al Fornitore.

79. Domanda

Secondo quanto previsto nel capitolato tecnico, il Supporto al mantenimento del SGSL (SGSLM) e il Supporto al mantenimento del SGSA (SGSAM) possono essere acquistati congiuntamente e contestualmente al SGSL e al SGSA. In tal caso, secondo quanto previsto a pagina 58 del Capitolato tecnico in relazione al SGSL, l'Amministrazione dovrà corrispondere al Fornitore per il primo anno di contratto il canone annuale corrispondente a tale attività (SGSLR) e per i successivi anni di contratto il canone relativo al Supporto al mantenimento del SGSL (SGSLM). Analoga precisazione è contenuta a pagina 63-64 per il SGSA. Visto che il SGSL ed il SGSA devono essere erogati nel termine di 180 giorni dall'attivazione del servizio (pagine 61 e 65 del CT) e che l'aggiornamento del SGSL e del SGSA deve essere erogato ogni 180 giorni dall'ultima edizione del documento (pagine 61 e 66 del CT), il fornitore si troverà ad erogare il servizio di mantenimento del SGSL (SGSLM) o di mantenimento del SGSA (SGSAM), già nel primo anno contrattuale, sebbene non sia prevista alcuna remunerazione del servizio. Confermate che il primo mantenimento del SGSL o del SGSA deve intendersi a titolo gratuito e che, pertanto, il fornitore dovrà procedere a 5 aggiornamenti del SGSL o del SGSA a fronte del pagamento solo di 4 attività?

Risposta

La quantificazione annuale del canone dei servizi Realizzazione del SGSL e Realizzazione del SGSA tiene già conto delle attività di implementazione dei sistemi di gestione e del primo eventuale aggiornamento degli stessi.

80. Domanda

A pagina 32 e 33 del Capitolato d'onori, si prevede la possibilità che il concorrente indichi le parti dell'offerta coperte da riservatezza, al fine di tutelare segreti tecnici e commerciali. Come si concilia la tutela del segreto tecnico o commerciale con l'obbligo di allegare l'offerta tecnica al Piano Dettagliato delle Attività previsto a pagina 21 del Capitolato Tecnico? L'offerta dovrà essere allegata adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali oppure l'obbligo di allegazione è riferito esclusivamente all'Offerta tecnica (generata dal sistema), con esclusione della relazione tecnica?

Risposta

Si veda risposta al chiarimento 27.

Si precisa che nel PDA dovranno essere allegate sia all'Offerta tecnica (generata dal sistema) che la relazione tecnica.

81. Domanda

In merito a quanto richiesto nel capitolato d'oneri "6.2 REQUISITO DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA", si chiede il seguente chiarimento: per il lotto 1 e 2 il fatturato richiesto è il 10% del valore globale stimato per i lotti 3 e 6 il 15% e per i lotti 4 e 5 il 5%.

Qualora i dati siano errati si chiede una proroga dei tempi di presentazione della gara per verificare se ci sono i presupposti per la partecipazione alla stessa.

Risposta

Si conferma la correttezza dei valori di fatturato globale richiesto.

82. Domanda

A pagina 38 del Capitolato d'oneri si prevede che: "L'attribuzione del punteggio previsto per i criteri tabellari (T) n. 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 avverrà - in caso di soggetti di cui all'art. 65, comma 2: lett.re e) ed f) del Codice, nel caso in cui tutte le imprese del Raggruppamento o del Consorzio ordinario siano in possesso delle certificazioni relativamente ai servizi che svolgeranno tra Servizi di consulenza tecnica, Formazione e Sorveglianza sanitaria". In base a tale previsione, pertanto, in caso di RTI, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, i requisiti n. 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4, devono essere posseduti da tutte le imprese del RTI che erogano i servizi operativi. Confermate, quindi, che non è necessario, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, che i requisiti n. 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 siano posseduti anche dalle imprese del RTI che erogano esclusivamente servizi gestionali e di coordinamento?

Risposta

Si conferma.

83. Domanda

In relazione al Gestore del Servizio, a pagina 11 del Capitolato Tecnico, si legge: "L'Amministrazione una volta valutata l'adeguatezza della risorsa proposta, potrà procedere all'accettazione del PDA. o, in caso la ritenesse non idonea, richiedere, al Fornitore, con motivazione scritta, la presentazione di un nuovo curriculum vitae". Tale ampia discrezionalità determina una chiara ingerenza nelle politiche occupazionali dei fornitori, oltre a determinare potenziali violazioni delle politiche di parità di genere adottate dal fornitore. Confermate che la possibilità di richiedere la presentazione di un nuovo GS sia subordinata all'esistenza di gravi e comprovati motivi?

Risposta

Il paragrafo 4 "Struttura organizzativa" circostanzia la verifica dell'Amministrazione alla rispondenza del profilo proposto rispetto ai requisiti previsti nel Capitolato Tecnico o quanto dichiarato in offerta tecnica.

Si precisa tuttavia che come riportato al paragrafo 12 del Capitolato Tecnico "Oneri e obblighi del Fornitore", il Fornitore è comunque tenuto alla sostituzione del personale impiegato nella gestione dell'appalto, su richiesta dell'Amministrazione con motivazione scritta relativa all'inadeguatezza dei medesimi, senza che ciò dia diritto all'impresa di chiedere alcun onere aggiuntivo.

84. Domanda

Ai fini della determinazione della classe di rischio, a pagina 13 del Capitolato Tecnico, si fa riferimento al macrosettore ATECO. Sembra che tale riferimento sia stato mutuato dall'Accordi Stato-Regioni del 21/12/2011, che regola la formazione. Ad ogni modo, la classe di rischio di un'amministrazione è conseguenza di un processo complesso, quale la valutazione del rischio. Come si concilia tale circostanza con quanto precisato nella documentazione di gara? In altre parole, cosa accade se un Ente a rischio basso (in base al codice ATECO di riferimento) presenti un rischio alto ad esito della valutazione del rischio?

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento di un Accordo Quadro avente ad oggetto i servizi di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 1 – ID 2541

Risposta

Il Capitolato Tecnico prevede che l'attribuzione della classe di rischio ai fini della determinazione dei corrispettivi avvenga in base al codice ATECO di riferimento, come riportato all'Allegato 2 "Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007" dell'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, a prescindere dai rischi individuati in seguito alla valutazione del rischio.

85. Domanda

Al punto 6.3 del Capitolato Tecnico, si legge che il fornitore deve garantire assistenza per la predisposizione di note difensive in caso di procedimento di indagine per mancato adempimento alle prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza. Nell'ipotesi rappresentata, il procedimento di indagine si svolgerà nei confronti dei responsabili quali persone fisiche e non nei confronti dell'Ente. Come si concilia tale forma di assistenza con la fiduciarità del mandato difensivo?

Risposta

Premesso che il quesito non è chiaro, il servizio di Assistenza nelle relazioni, come indicato al paragrafo 6.3 del Capitolato Tecnico, prevede per le Amministrazioni la mera facoltà di richiedere al Fornitore l'assistenza e/o consulenza da parte di personale qualificato per la gestione dei rapporti con gli Enti.

Tale servizio include l'assistenza/il supporto/la consulenza per la predisposizione di "note difensive" in caso di procedimenti di indagine avviati dagli enti di cui al par. 6.3 Capitolato Tecnico, ma non prevede il conferimento di alcun "mandato difensivo".

86. Domanda

Al punto 6.4 del Capitolato tecnico si legge che l'attività di coordinamento centrale si limita al coordinamento delle attività svolte, mentre resteranno in capo ai singoli Fornitori aggiudicatari dei diversi Lotti tutte le attività connesse all'erogazione dei singoli servizi. Ciò dovrebbe significare che il fornitore che eroga il coordinamento centrale è incaricato della standardizzazione del servizio, pena l'applicazione di una penale. Cosa succede se il fornitore che eroga il coordinamento centrale ha ben operato in punto di standardizzazione nel caso in cui gli standard forniti non siano accettati dai fornitori dei diversi lotti, specie in applicazione del principio di responsabilità contrattuale del singolo fornitore e di responsabilità penale del RSPP e del MC?

Risposta

Qualora sia attivato il servizio di Coordinamento Centrale, il Fornitore che eroga tale servizio deve garantire l'uniformità di tutta la documentazione prevista per la gestione dei servizi anche attraverso la collaborazione di tutti i Fornitori coinvolti. Pertanto se il Fornitore a cui è stato affidato il servizio di Coordinamento Centrale ha correttamente predisposto standard adeguati che non siano stati accettati ingiustificatamente dai fornitori degli altri lotti non potrà essere applicata la penale di cui all'Appendice 4, lett. p.9).

87. Domanda

- a) Nel paragrafo 7.1.1.5 del capitolato tecnico, si prevedono le tempistiche di consegna del DVR, specificando che "la data di conclusione delle attività sopra previste coinciderà con la data di consegna della documentazione prevista per il servizio in oggetto, accertata attraverso la firma apposta per ricevuta dall'Amministrazione sul frontespizio del documento consegnato". Come si concilia tale previsione con l'utilizzo della firma digitale? È riconosciuta esclusivamente la firma autografa?
- b) Inoltre, nel seguito del documento, si prevede che "qualora l'Amministrazione non formalizzi l'accettazione o le proprie deduzioni, nei limiti temporali sopra indicati (15 giorni), salvo diverso accordo tra le parti opportunamente comprovato a mezzo PEC, il documento si intende comunque approvato, con il criterio del silenzio-assenso". In tal

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento di un Accordo Quadro avente ad oggetto i servizi di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 1 – ID 2541

caso, il documento si intenderà consegnato alla data di consegna del documento all'Amministrazione (data magari comprovata da un PEC) o alla scadenza del 15 giorno successivo? Visto che tale previsione è ripetuta per tutte le consegne documentali, confermate lo stesso criterio per tutte le consegne?

Risposta

Relativamente al quesito a) si conferma la possibilità di utilizzare sia la firma autografa che la firma digitale.

Relativamente al quesito b) posto che la domanda non risulta chiara, si conferma che come previsto nel Capitolato Tecnico, la consegna del DVR e ove previsto per gli altri documenti viene accertata attraverso la firma apposta per ricevuta dall'Amministrazione sul frontespizio del documento consegnato. Diversamente invece, il criterio del silenzio-assenso è finalizzato all'approvazione dei documenti da parte dell'Amministrazione e non ha rilevanza per i termini di consegna.

88. Domanda

Al paragrafo 7.1.5.1 del Capitolato Tecnico, in relazione al piano di emergenza, si specifica che qualora le planimetrie non fossero disponibili, l'Amministrazione potrà acquistare l'attività di rilievo e restituzione grafica secondo quanto riportato a paragrafo 7.1.8 Supporto Specialistico. Si chiede conferma sulla circostanza che nel concetto di disponibilità sia inclusa non solo la semplice non disponibilità materiale delle Planimetrie, ma anche la necessità di un suo aggiornamento.

Risposta

Si conferma.

89. Domanda

Al paragrafo 7.3.3 del Capitolato Tecnico, relativo al medico autorizzato, si prevede che il MA attua una specifica sorveglianza medica dei lavoratori, esposti al rischio da radiazioni ionizzanti (Categoria A). In realtà, in conseguenza dell'entrata in vigore del D.Lgs. 101/2020 e dopo un breve periodo di proroga (scaduta il 27 agosto 2022), la sorveglianza sanitaria di tutti i lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti deve essere svolta esclusivamente dal Medico Autorizzato. La specifica riportata nella documentazione di gara è un refuso?

Risposta

Si veda Rettifica n. 10.

90. Domanda

Al paragrafo 7.3.4.2 del Capitolato Tecnico, in relazione a visite specialistiche (VS), esami specialistici (ES) e esami di laboratorio (EL), si prevede che "il Fornitore è tenuto a fornire all'Amministrazione prestazioni qualificate relative agli accertamenti previsti, mettendo a disposizione della stessa professionisti e strutture in possesso dei requisiti di legge. Il Fornitore si impegnerà a fornire alla Amministrazione, per sua approvazione, un elenco di strutture individuate dallo stesso per lo svolgimento delle prestazioni mediche specialistiche, da allegare al PDA, pena l'applicazione della penale di cui all'Appendice 4, lett. p.24). Qualora l'Amministrazione, a seguito della presa visione di tale elenco, non lo ritenga pienamente idoneo, dovrà richiedere la modifica al Fornitore e darne opportuna motivazione, in tal caso sarà onere del Fornitore provvedere alla modifica del suddetto elenco". Tale potere discrezionale lede l'autonomia del Medico Competente ad avvalersi della collaborazione di medici specialisti, di cui all'art. 39, comma 5, del D. Lgs. 81/2008. È corretto ritenere che la valutazione dell'idoneità delle strutture sia relativa esclusivamente agli elementi autorizzativi? In caso di risposta negativa, quali dovranno essere i parametri che l'Amministrazione dovrà considerare nel giudizio di idoneità di una struttura medica accreditata dal SSN?

Risposta

La prescrizione al paragrafo 7.3.4.2. del Capitolato Tecnico secondo cui *“Il Fornitore si impegnerà a fornire alla Amministrazione, per sua approvazione, un elenco di strutture individuate dallo stesso per lo svolgimento delle prestazioni mediche specialistiche”* si pone proprio in linea con l’art 39, comma 5, del D. Lgs. 81/2008 secondo cui *“il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.”*

La scelta delle strutture, come specificato dalla citata norma, sarà a discrezione dell’Amministrazione, in accordo con il Medico Competente, sulla base di proprie valutazioni opportunamente motivate.

Divisione Sourcing Energy e Building Management
Il Responsabile
(Ing. Maurizio Ferrante)
